

DIRITTI COSTITUZIONALI

Lettera al Presidente della repubblica Sergio Mattarella

Egregio Presidente, abbiamo ascoltato ma anche letto con attenzione il discorso da Lei tenuto in occasione del Suo insediamento a Presidente della Repubblica, durante il quale Lei ha evidenziato con chiarezza l'esigenza di un ancoraggio costante alla nostra Costituzione.

Ci piace sottolineare alcuni passaggi del Suo intervento:

"La strada maestra di un Paese unito è quella che indica la nostra Costituzione, quando sottolinea il ruolo delle formazioni sociali, corollario di una piena partecipazione alla vita pubblica..."

"Condizione primaria per riaccostare gli italiani alle istituzioni è intendere la politica come servizio al bene comune, patrimonio di ognuno e di tutti..."

"E' necessario ricollegare a esse quei tanti nostri concittadini che le avvertono lontane ed estranee..."

"La democrazia non è una conquista definitiva ma va inverteva continuamente, individuando le formule più adeguate al mutamento dei tempi..."

"La garanzia più forte della nostra Costituzione consiste, peraltro, nella sua applicazione. Nel viverla giorno per giorno..."

Ma in modo particolare laddove Lei afferma che: **"Sussiste oggi l'esigenza di confermare il patto costituzionale che mantiene unito il Paese e che riconosce a tutti i cittadini i diritti fondamentali e pari dignità sociale e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza..."**

Ebbene, non solo sottoscriviamo quanto da Lei affermato, ma auspichiamo che questo monito diventi nei prossimi mesi, la base di discussione politica per-



ché si affermino pienamente, anche nelle Forze Armate, i principi costituzionali.

E ci riferiamo in particolare al dibattito parlamentare che si sta sviluppando intorno alla Riforma della rappresentanza militare che, alla luce del recente e significativo intervento della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo), in materia di diritti associativi/sindacali, impone al nostro Paese un approccio legislativamente adeguato, riformista e nell'ottica di un processo di rinnovamento da troppo tempo atteso dai cittadini militari.

Siamo consapevoli che La sua nomina a Presidente della Repubblica cade in un momento difficilissimo per il Paese, con una crisi economica che ha pesato e pesa soprattutto sui lavoratori dipendenti e sulle fasce più deboli della popolazione, colpite dalla disoccupazione, dalla precarietà, dall'emergenza abitativa, dal taglio costante e continuo dei servizi pubblici.

Ma proprio per la delicatezza della situazione politico-economica che stiamo attraversando, il tema dei DIRITTI acquista una sua valenza particolare.

Non possiamo non sottolineare come le scelte politiche che hanno riguardato finora il Settore e i suoi lavoratori, garanti concreti della presenza dello Stato sul territorio, abbiano di fatto svuotato di contenuto le intenzioni dei padri costituenti e disatteso norme e trattati internazionali.

Pertanto confidiamo che questa Repubblica che Lei si appresta a presiedere e garantire, sappia finalmente dare attuazione all'art. 52 della costituzione, laddove afferma che "L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".

AMIANTO

Accordo Difesa- Inail sulla prevenzione del rischio

a pagina 2

RAPPRESENTANZA MILITARE

Tra conservatorismo e contraddizioni

a pagina 7

ALLOGGI MILITARI

Vuoto legislativo da colmare

a pagina 11

SENTENZE

Equo indennizzo: la mancata concessione deve essere adeguatamente motivata

a pagina 12

CIRCOLARE PERSOMIL

Cessazione anticipata dal servizio a domanda

a pagina 14

TFS: con l'uscita anticipata slitta il pagamento della buonuscita

a pag. 6

**PENSIONI DEL COMPARTO
Conviene rimanere o andare in pensione?**

a pag. 4



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015

La forza dell'informazione indipendente

SOSTENETE CI!

www.nuovogiornaledemilitari.com

info@nuovogiornaledemilitari.com

tel. 06 - 44360432 - via Palestro 78 - 00185 Roma

Accordo Difesa-Inail sulla prevenzione dal rischio amianto

Il Ministero della Difesa ha firmato recentemente un accordo con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per la sicurezza dei lavoratori del Ministero Difesa. L'intesa, sottoscritta per l'A.D. dal Segretario Generale DNA gen. Enzo Stefanini e per l'INAIL dal suo Presidente Massimo De Felice, mira in particolare alla prevenzione dai rischi della esposizione alle fibre di amianto aerodisperse nei diversi siti in cui sono allocati Enti, Distaccamenti e Reparti delle FF.AA., ma è mirata anche a diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

- la definizione di soluzioni inerenti problematiche tecniche di igiene del lavoro attraverso la partecipazione a riunioni, dibattiti, gruppi e commissioni di lavoro;

- studi - in particolare nel settore del rischio biologico, fisico, chimico - e approfondimenti in materia di promozione della salute ed igiene sanitaria e industriale anche attraverso appositi sopralluoghi;

- predisposizione di materiale informativo, pubblicazioni scientifiche e linee guida operative per la manipolazione, la bonifica e lo smaltimento di amianto;

- individuazione, e la realizzazione, di percorsi formativi per l'applicazione di corrette misure di igiene del lavoro in armonia con le linee guida elaborate.

INAIL fornirà all'Amministrazione assistenza e supporto specialistico in ordine alle problematiche tecniche di igiene e sicurezza del lavoro, avvalendosi per questo del proprio laboratorio abilitato ad effettuare analisi sull'amianto. Le modalità operative sono affidate a un "Comitato paritetico di coordinamento", composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti, che predisporrà i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici e organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dell'andamento delle attività.

La federazione lavoratori pubblici FLP Difesa, in una nota ricorda però che già qualche anno fa, era il 2011, "C'era stata un'altra lodevolissima inizia-

Obiettivo dell'intesa - firmata dal presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, e dal generale Enzo Stefanini - è la promozione di soluzioni in materia di prevenzione con particolare attenzione ai rischi da esposizione a fibre di amianto aerodisperse nell'ambito di siti, ambienti e aeromobili dei reparti delle Forze armate

tiva, e proprio in materia di prevenzione al rischio amianto". Ci si riferisce al progetto denominato "Studio degli indicatori per le patologie asbesto nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate", coordinato da un Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal Prof. F. Tomei dell'Università "La Sapienza" di Roma, basato su di un campione rappresentativo di 1000 soggetti opportunamente selezionati fra il personale civile e militare (su questa stessa pagina, le slide e la nota DIFESAN dell'epoca).

Lo studio, unico nel suo genere e avviato il 21.02.2011, avrebbe dovuto coinvolgere, su base volontaria tramite consenso informato, circa mille lavoratori, civili e militari, con età uguale o superiore a 40 anni, che sarebbe stato sottoposto ad accertamenti sanitari presso le

strutture mediche in Roma con spese a carico di DIFESAN. "Una iniziativa, dunque, afferma FLP Difesa, estremamente importante, anche perché avrebbe consentito un monitoraggio delle situazioni legate alla problematica dell'amianto nelle varie aree di attività e di lavoro del MD. Ci chiediamo: che fine ha fatto questa iniziativa? Lo studio è stato portato avanti? Quali le risultanze e quali gli effetti pratici sul piano

della prevenzione della patologia? Buio fitto all'orizzonte!

Abbiamo cercato di avere delle risposte al riguardo (su questa pagina, pubblichiamo la nostra nota del 2014), ma invano. Questo studio sembra dissolto nel nulla: non sarebbe allora il caso di informare i lavoratori e le OO.SS, atteso che le stesse sono state allora coinvolte (riunione del 16.06.2011 con il Comitato Tecnico Scientifico)?"

Il governo risponde ad una interrogazione del M5S

Ente Circoli della Marina: quote e trasparenza dei bilanci

Il sottosegretario ROSSI - nella seduta della commissione Difesa del Senato del 14 gennaio scorso, ha risposto all'interrogazione n. 3-01501, a firma dei senatori Marton ed altri e relativa alle quote di partecipazione all'Ente circoli della Marina. Testo dell'interrogazione

Come è noto il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha costituito l'ente "Circoli della regia marina" e ne ha approvato il relativo statuto; lo statuto è stato successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, n. 299, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1962, n. 1856, nonché dai decreti ministeriali del 5 luglio 1971 e del 24 febbraio 1982.

<<Lo statuto - sottolineano i firmatari dell'interrogazione - ha disposto, per tutti gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare in servizio, l'assunzione della qualità di soci ordinari e l'obbligo del versamento di una quota sociale mensile in funzione del grado, da 4,50 euro per i sergenti a 18 euro per gli ammiragli, a prescindere dall'apporto di protezione sociale ottenuto;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, abrogando il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, ha annullato l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente "Circoli della regia marina">>

Considerato che: l'art. 1833 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l'art. 465 del testo unico dei regolamenti in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel rinnovare la disciplina degli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successivi atti discendenti, hanno espressamente disposto la classificazione e la modalità di gestione degli organismi di protezione sociale nell'ambito delle forze armate, tra cui espressamente i circoli, senza prevedere nessuna forma generalizzata e astratta di quota sociale, a parere degli interroganti, sia pure in assenza di abrogazione espressa, le successive modificazioni introdotte allo statuto dovrebbero seguire gli effetti dell'atto originario del 1937. Pertanto chiedono al Ministro della Difesa: "Quale indirizzo intenda adottare al fine di consentire l'applicazione della vo-

lontà del legislatore eliminando qualunque quota; inoltre se non ritenga opportuno rendere pubbliche le entrate e le uscite delle quote sociali dell'ente Circoli della Marina relative all'ultimo quadriennio".

Ha risposto all'interrogazione il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi il quale ha precisato che: "I contenuti del regio decreto n. 1935 del 1937 risultano, di fatto, recepiti negli articoli 1829 e 1830 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare). In base alle citate disposizioni, infatti, il vigente impianto organizzativo della promozione del benessere del personale risulta strutturato su due pilastri costituiti, rispettivamente, dagli organismi di protezione sociale (che sono destinati a tutto il personale, interamente finanziati con fondi dell'amministrazione e assoggettati alle norme di contabilità dello Stato), e dagli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza (cui appartiene l'Ente circoli della Marina e che sono finanziati anche con i contributi degli iscritti, nonché dotati di ampia autonomia giuridica, gestionale e contabile), che perseguono, peraltro, finalità ulteriori rispetto ai primi, quali la rappresentanza a livello nazionale e internazionale".

<< Sulla base di queste considerazioni, ha detto ROSSI, la successiva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, risulta avere pertanto un mero valore ricognitivo e non determina l'abrogazione dell'Ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collocazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal Codice dell'ordinamento militare.

Con riferimento, quindi, all'opportunità di rendere pubbliche le entrate e le uscite delle quote sociali dell'Ente circoli della Marina relative all'ultimo quadriennio rileva che ogni socio ha diritto di prendere visione dei bilanci e della documentazione contabile sia del circolo di appartenenza che dell'Ente circoli; inoltre, il bilancio consuntivo dell'ente è inviato annualmente alla Corte dei conti per il controllo volto a verificare la legittimità e la regolarità delle attività.

La trasparenza - ha concluso il sottosegretario, è pertanto assicurata da tutti i mezzi che lo statuto mette a disposizione dei soci (come la facoltà di presentare proposte, censure, osservazioni, anche attraverso reclami scritti al consiglio direttivo), e garantita, altresì, anche ai soggetti terzi cui la legge attribuisce poteri di controllo e di vigilanza>>

CONSORZIO AIC
associazione italiana casa



da 50 anni insieme

più vantaggi per la nuova casa

più facile l'acquisto a condizioni favorevoli rispetto al mercato

più qualità e benessere con progetti per il socio, non per profitto

più risparmio e sostenibilità con edifici all'avanguardia,
dai bassi consumi nel rispetto dell'ambiente

più partecipazione nella crescita della comunità degli abitanti e
nello sviluppo e riqualificazione del territorio

più solidarietà, cultura, sport, eventi per gli abitanti,
sostenendo attività e progetti nello spirito cooperativo.

INFORMATEVI SUI NUOVI PROGRAMMI

www.gruppoaic.it

☎ 06 43.98.21



TRIGORIA

Il Consorzio AIC realizza nel Piano Integrato di Trigatoria II **64 alloggi** da concedere, tramite Bando emanato dalla Prefettura di Roma, in locazione ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ex Legge n.203/1991, Art.18



Gli effetti della Legge di stabilità 2015

Pensioni del comparto Difesa e Sicurezza

Conviene rimanere o andare in pensione? Ex "retributivi" già in quiescenza: occhio al cedolino!

■ di Gianluca TACCALOZZI (*)

L'ultima legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1 commi 707 e 708) è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori "ex retributivi puri" (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione "retributiva" e la quota pro-rata "C-contributiva". In particolare, si stabilisce che per tutti i lavoratori "ex retributivi puri" l'assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchio sistema retributivo.

C'è da dire che la riforma Fornero consentiva agli operatori del comparto sicurezza e difesa "ex retributivi puri" non solo di aggiungere alla quota "retributiva" di pensione anche la quota "C" pro-rata dal 01.01.2012 (come per il resto dei lavoratori), ma anche, qualora rimasti in servizio sino al limite ordinamentale, anche il c.d. moltiplicatore X5[1] di cui all'art. 3 comma 7 del d. lgs n. 165/1997 (polizie civili e, per opzione GDF e CC) o il ricalcolo del trattamento pensionistico con il coefficiente legato all'età alla fine dell'ausiliaria (Forze Armate e, per opzione, GDF e CC). Una circostanza particolare che rendeva, per i soggetti in questione, **molto conveniente rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale.**

Quindi, per tutti gli operatori del comparto "ex retributivi" che hanno già maturato la "massima anzianità contributiva" dell'80% al 31.12.2011, il calcolo è presto fatto: la quota "C" e l'eventuale riconoscimento del moltiplicatore X5 (o dei benefici previdenziali dell'ausiliaria) spariscono, ovvero dal 01.01.2015 non verranno più riconosciuti.

Mentre per tutti gli operatori del comparto "ex retributivi" che raggiungono la "massima anzianità contributiva" dell'80% dopo 01.01.2012, applicando alla lettera il comma 707, si dovrà calcolare la pensione secondo due sistemi: quello misto (retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo pro-rata dal 01.01.2012) e quello "retributivo puro" sino al raggiungimento (si badi bene solo "ipoteticamente") della massima anzianità contributiva 80% per poi applicare quello meno favorevole. Un'applicazione che penalizzerebbe in maniera a mio avviso ingiustificata ed irragionevole il personale del comparto che ha raggiunto la massima anzianità contributiva dell'80% dopo il 31.12.2011 ed è stato costretto (dalla riforma Fornero) a rimanere in servizio almeno sino al raggiungimento dei 35 anni di servizio effettivo (40 di contribuzione utile). Con queste modifiche, infatti, questi soggetti sono costretti (senza facoltà di scelta al contrario di chi ha maturato l'80% prima del 31.12.2011) a lavorare più a lungo senza ricevere nessun beneficio pensionistico dopo il raggiungimento (ipotetico) del 80%. E' forse il caso che l'INPS in sede di applicazione della legge di stabilità 2015, ne tenga conto.

Quindi, a seguito delle novità introdotte dall'ultima legge di stabilità, per gli operatori del comparto "ex retributivi puri" risulta molto meno conveniente rimanere in servizio (soprattutto se ha già acquisito ogni tipo di diritto economico: promozioni, assegni di funzione, omogeneizzazioni, ecc.), atteso che si pagano contributi che non producono effetti sul trattamento pensionistico e che l'unico sostanziale beneficio rimasto è quello relativo al TFS, per effetto degli anni in più di lavoro e, solo se si va in pensione per limiti di età[2], dell'eventuale applicazione della c.d. "maggiorazione del 15% ex sei scatti"[3]. Per dare un'idea, per un Luogotenente, stiamo parlando di 1.700,00 € in più per ogni anno di contribuzione e di circa 10.000,00 € per la maggiorazione del 15%, sulla buonuscita.



Per tutti coloro che sono (e già erano prima della riforma Fornero) in regime "misto" o "contributivo puro" (non interessati dalle novità introdotte con l'ultima legge di stabilità), rimane, comunque, conveniente rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale, sia dal punto di vista del TFS che del trattamento pensionistico.

Rimangono comunque dubbi sulla costituzionalità delle modifiche introdotte dall'ultima legge di stabilità, atteso che la stessa potrebbe violare due principi in precedenza presi in considerazione dalla Corte Costituzionale:

- 1) la corrispondenza e la proporzionalità tra il trattamento pensionistico ed i contributi versati;
- 2) l'affidabilità del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Ci saranno probabilmente ricorsi, anche se, visti le recenti sentenze della Corte Costituzionale sul congelamento stipendiale e la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, i risultati sono tutt'altro che scontati.

Intanto, nelle more dell'emanazione delle circolari attuative, l'INPS (mex. 211/2015) ha disposto che la liquidazione delle pensioni dei lavoratori ex INPDAP "ex retributivi puri" venga liquidato (provvisoriamente[4]), indicando nei provvedimenti di liquidazione la dicitura "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria".

La legge di stabilità ha altresì previsto che il divieto di cumulo si applica anche ai lavoratori già in quiescenza, fatto che comporta il ricalcolo "in pejus" del trattamento pensionistico già liquidati e già in godimento, con la soppressione della quota "C" e dell'eventuale "moltiplicatore X5 ed il recupero, con effetto retroattivo a partire alla mensilità di gennaio 2015, dei relativi importi eventualmente già percepiti. Per cui, occhio al cedolino!

(*) Delegato Co.Ce.R. – Guardia di Finanza.

[1] In sostanza l'ultimo anno di contribuzione viene moltiplicato per cinque, ovvero ai fini del calcolo della quota contributiva è come si fosse lavorato per altri 5 anni.

Pensioni conviene rimanere o andare in pensione?

SEGUE DA PAG. 4

[2] O almeno a meno di sei mesi da quella data, per effetto dell'arrotondamento all'anno consentito per il calcolo del TFS.

[3] Il beneficio dei "sei scatti" ovvero della maggiorazione del 15% si acquisisce solo se si va in pensione per inabilità, decesso o per limiti di età.

[4] Senza precisare come (con o senza le nuove regole). C'è quindi da aspettarsi un'applicazione diversa tra i vari Reparti e le varie Direzioni Provinciali dell'INPS.

IL MESSAGGIO DELL'INPS

Messaggio Inps 211/2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L'articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a

decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corrispondenza della prestazione stessa".

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all'AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria. Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d'ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate. A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria

La previdenza per i dipendenti pubblici

Eliminazione della penalità per pensione anticipata, incrementi legati alla speranza di vita, sistema di calcolo contributivo della pensione e suoi "effetti collaterali" all'esame dell'esperto questo mese

PENSIONE ANTICIPATA

È vero che la legge di stabilità 2015 ha eliminato la penalità relativa ai titolari di pensione anticipata?

È così. Ecco nel dettaglio come stanno le cose. Sul fronte della penalizzazione di chi va in pensione prima dei 62 anni di età il comma 113 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) lancia una scialuppa di salvataggio nel senso che la penalizzazione in questione non scatta a favore di chi matura il previsto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

Per coloro che perfezioneranno il predetto requisito successivamente resta la tagliola della penalizzazione consistente nella riduzione di un punto percentuale per gli anni 60 e 61 e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

Anche qui però per la non applicazione della penalizzazione la vicenda sta nei seguenti termini. La predetta anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per

maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La legge n. 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha allungato tale elenco con i seguenti altri periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, e per i congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001. Rientrano, inoltre, nella valutazione i periodi assicurativi derivanti da riscatto secondo l'art. 13 della legge n. 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione); i periodi di effettiva contribuzione derivanti da totalizzazione estera; il congedo matrimoniale; le ferie; i permessi retribuiti; i congedi e permessi per handicap (art. 33 della legge n. 104/1992).

A questi fini, quindi, continuano a non venire considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, di mobilità, i contributi volontari, quelli

per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.

INCREMENTI LEGATI ALLA SPERANZA DI VITA

Si chiede di conoscere gli incrementi legati alla speranza di vita per l'accesso al pensionamento anticipato nel 2016. Nel 2013 tali incrementi sono stati di tre punti percentuali.

Secondo quanto disposto dal decreto in data 16 dicembre 2014, adottato dal Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento legato alla speranza di vita sarà di 4 mesi. Questo significa che per l'ottenimento della pensione anticipata occorre possedere i seguenti requisiti contributivi dal 2016: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.

CALCOLO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE

Secondo la manovra previdenziale Fornero per i contributi riferiti dal

1° gennaio 2012 scatta il sistema di calcolo contributivo. Con questa norma stranamente chi aveva già raggiunto l'anzianità massima per la pensione aveva un vantaggio. In che termini la legge di stabilità 2015 ha corretto questo meccanismo?

In effetti con quanto previsto dall'art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) si evita che il predetto vantaggio economico possa verificarsi.

Ecco come. Viene stabilito che in ogni caso l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della manovra Fornero, cioè vigenti al 31 dicembre 2011, computando ai fini della misura del trattamento pensionistico l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, integrata da quella eventualmente maturata tra la data del conseguimento del diritto e quella di decorrenza del primo periodo utile.

Questo limite si applica a tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli già liquidati prima del 1° gennaio 2015.

Crescono i termini per la liquidazione

TFS: con l'uscita anticipata **slitta** il pagamento della buonuscita

L personale difesa-sicurezza e soccorso pubblico esce indenne dalla Riforma previdenziale Fornero ma non dallo slittamento dei termini di pagamento della **buonuscita**. Chi lascia il lavoro nel 2015 dovrà attendere in media 12 mesi e 90 giorni per ottenere la prima rata del TFS, mentre sino al 2011 bastavano 105 giorni. A farne le spese, però, sono soprattutto coloro che si dimettono dal servizio prima di aver raggiunto i limiti ordinamentali o, se diversi, i requisiti per la **pensione di vecchiaia**: per loro l'attesa è di 27 mesi prima di conseguire la prima tranche. E se l'importo è superiore a 50mila euro la seconda rata arriverà dopo altri 12 mesi.

Il vecchio limite di 105 giorni si applica solo in caso di **cessazione dal servizio per inabilità o per decesso** del dipendente. La regola standard, cioè le cessazioni - volontarie o d'ufficio - in caso di raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio (che di regola coincide con l'**età pensionabile** di vecchiaia, i 65 anni per intenderci) chiede un'attesa ora di **12 mesi + 90 giorni**. Non poco considerando che sino al 2011 l'asticella era di 105 giorni.

Dimissioni volontarie

L'attesa è invece di **24 mesi +**

90 giorni in caso di dimissioni volontarie prima del compimento dell'età ordinamentale per il servizio. Occhio dunque al calendario. Chi vuole uscire con la **pensione di anzianità** dovrà attendere un anno in più per ottenere la prima tranche della liquidazione. Si tratta in particolare dei lavoratori del comparto difesa e sicurezza che escono nel 2015:

1) con un'età di almeno **57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni**;

2) con **40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva** intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Le eccezioni. I termini sono più morbidi solo se il diritto a pensione sia stato raggiunto prima del 13 Agosto 2011 (31 dicembre 2011 in caso di perfezionamento di 40 anni di contributi), circostanza comunque remota. In tal caso il termine di pagamento, come si vede dalla tabella, **resta di 6 mesi**. Con la Circolare Inps 73/2014 si è precisato che lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione

pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Se, invece, la predetta età (da adeguare alla **speranza di vita** (1) a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.

La rateizzazione del Tfs

Le cattive notizie non finiscono qui. Chi ha maturato i requisiti dal 2014 deve mettere in conto un ulteriore subdolo slittamento, quello delle rateazioni. Infatti dopo il pagamento della prima rata bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro. (1) La riforma del 2011 ha confermato la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria introdotti dalla legge n. 122/2010.

La Speranza di Vita

Fortunatamente diversi studi mettono in evidenza come nel corso degli ultimi anni la **speranza di vita** si sia progressivamente

incrementata. Un trend che proseguirà nel futuro. Il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha previsto dal 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata) che consentirà di sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione.

Innalzamento confermato anche dalla Riforma Fornero che, nell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, ha previsto che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la **pensione anticipata**, trovano applicazione gli **adeguamenti alla speranza di vita**.

Gli adeguamenti quindi interessano ogni **tipologia di prestazione**: la nuova **pensione di vecchiaia**, la pensione anticipata, **pensione anticipata contributiva**, l'**assegno sociale**, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, eccetera. L'Inps ha peraltro applicato gli adeguamenti anche a coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la **vecchia disciplina di pensionamento**.

Fonte: Pensioni oggi

Presto i dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno pagare le loro polizze assicurative attraverso il portale telematico dedicato agli stipendi **NoiPa**. Il pagamento potrà essere effettuato a rate in dodici mesi, dunque per tutta la durata dell'anno. E' quanto previsto da una **circolare emessa pochi giorni fa dalla Ragioneria dello Stato (la numero 2 del 2015)**, che prevede anche diverse altre novità per i dipendenti pubblici: non solo la possibilità di pagamenti Rc Auto, ma anche di pagamenti premi per polizze vita, coperture di rischi

Pubblica Amministrazione

Copertura assicurativa: si potrà pagare on line sul portale "NoiPa"

professionali, assicurazioni sulla casa o pagamenti di rate di prestiti. Consentita poi anche l'apertura di un'eventuale posizione previdenziale integrativa. Tale decisione sarebbe stata presa in accordo con le maggiori compagnie assicurative che mirano a far pesare meno sulle finanze dell'assicurato le cifre dei

premi, rendendo il tutto più diluito.

La notizia, riportata anche sul sito web della Pubblica Amministrazione **NoiPa**, parla di questa possibilità anche per altri tipi di coperture assicurative e di erogazioni a favore di enti no profit, casse mutue ed in generale organismi senza scopo di lucro. **Il dipendente**

potrà scegliere in **qualsiasi momento quando aderire a questa nuova possibilità di pagamento** verso le coperture assicurative e quando recedere. Cade, in questo modo, la clausola del tacito rinnovo. Il dipendente pubblico potrà inoltre, stando a quanto si legge dalla circolare, stipulate

direttamente con l'assicurazione tutti i dettagli attinenti al pagamento della polizza.

Si potrà dilazionare il pagamento del premio Rca in rate mensili.

<http://www.nuovogiornaledeimilitari.com/pubblica-amministrazione-assicurazioni-i-dipendenti-potranno-pagare-su-piattaforma-noipa>

Riflessioni sulla richiesta di istituire la figura del "Presidente dei graduati Sergenti e Ufficiali" e la nomina dell'attuale Presidente del Cocer a capo del Personale militare SMD (Persomil)

■ di Alberto TUZZI (*)

Due notizie hanno attirato recentemente la nostra attenzione, ed entrambe riguardano la sfera dei diritti e ci ripropongono, purtroppo drammaticamente, la profonda contraddizione istituzionale e morale che vivono le rappresentanze e i rappresentanti militari. La prima notizia attiene il contenuto di una delibera, votata a maggioranza dal Co. Ce. R. Sez. A.M., rivolta al Capo di S.M.A. e relativa alla richiesta: "istituzione della figura di "Presidente dei Graduati, Sergenti e Ufficiali".

L'istanza scaturisce, come sostenuto dai rappresentanti, da: "la direttiva UD-001 recentemente modificata, pag. 51, nella quale si esplicita l'istituzione della figura del "Presidente dei sottufficiali" che, secondo quanto previsto dalla normativa in questione, dovrebbe rappresentare un esempio ed un punto di riferimento per tutto il personale appartenente alla categoria sottufficiali, graduati e dei militari di truppa con le seguenti funzioni: - agevola l'inserimento nell'Ente di sottufficiali più giovani e neo assegnati, curandone personalmente l'amalgama e l'affiatamento con i colleghi più anziani; - si prodiga per accrescere nei sottufficiali, i graduati e i militari di truppa il senso di appartenenza e di affezione all'Ente; - coadiuva la linea gerarchica del personale nella formazione morale e professionale dei singoli militari e suggerisce al Comandante eventuali proposte migliorative che tengano conto delle aspettative rappresentate dal personale stesso; - può essere sentito dal comandante in merito a possibili soluzioni d'impiego di sottufficiali, graduati e militari di truppa nell'ambito dell'Ente, in relazione ad eventuali problematiche singole e/o collettive; - collabora, ove previsto dalle T.O.O., con l'Ufficiale Consigliere in materia di promozione umana e sociale a favore del personale sottufficiale; - presenza con il Comandante agli eventi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza". Saremmo curiosi di sapere se il Co.Ce.R. A.M. si rende conto di quello che ha chiesto con questa delibera, che di fatto annulla le sue prerogative. Tra l'ufficiale consigliere che si occupa di promozione umana e sociale e il presidente dei sottufficiali che rappresenta le problematiche singole e/o collettive del personale, i rappresentanti democraticamente eletti e unici deputati a rappresentare il personale e le loro esigenze, morali e materiali, che funzione hanno? A che cosa servono e perché sono state istituite? Al confronto di queste rappresentanze i sindacati gialli sono rivoluzionari.

Mai avremmo pensato che il degrado delle rappresentanze raggiungesse questi livelli, inoltre la richiesta fatta nella delibera: " con spirito di leale e

Rappresentanza militare: tra conservatorismo e contraddizioni

fattiva collaborazione" ci ha lasciati veramente sconcertati. I diritti spettano non si implorano ma si pretendono. I rappresentanti si rendono conto che, sia la figura dell'ufficiale consigliere sia il presidente dei sottufficiali e/o decano, sono soggetti non istituzionali e non previsti dal nuovo Codice di Ordinamento Militare? Sono a tutti gli effetti dei rappresentanti voluti dalle gerarchie, proprio per sminuire, se non addirittura annullare, i veri rappresentanti democraticamente eletti. Tali figure, inoltre, sono state istituite con il solito "vizio" di farle passare tramite direttive interne che stravolgono le leggi e sfuggono al controllo parlamentare e volutamente avallate dai vari ministri in carica. Non è casuale che la democrazia è un termine ostico per i vertici militari. Non ci dilunghiamo oltre sulle anomalie e contraddizioni che attanagliano le rappresentanze, poiché in 35 anni di esperienza, tra analisi e proposte, si potrebbe scrivere non un libro ma una enciclopedia. La seconda notizia che ha attirato la nostra attenzione, concerne la nomina del generale Paolo Gerometta, attualmente presidente del Co.Ce.R. Esercito e del Comparto Difesa, a capo del Personale Militare. Quando si dice che le rappresentanze servono a fare carriera, sia militare che politica! Peccato che vale, come sempre, solo per un'unica categoria già trionfa di privilegi. A proposito di privilegi, ha ancora senso oggi dare una rappresentanza ai componenti di una categoria che con tredici anni di servizio percepiscono lo stipendio da dirigente, qualsiasi sia il grado rivestito? L'istituto delle rappresentanze istituite con la legge 382/78, grazie alle battaglie democratiche di sottufficiali, soldati e un manipolo di ufficiali inferiori, dovevano servire a dare uno strumento di tutela solo alle categorie senza diritti e non certo ai dirigenti. Gli episodi della delibera del Co.Ce.R. A.M. e della nomina del generale Gerometta, oltre ad evidenziare le palesi contraddizioni istituzionali, funzionali e morali, avvalorano le nostre critiche e confermano l'esigenza, non più procrastinabile, di eliminare questo tipo arcaico di rappresentanza e di dotare il personale di uno strumento, veramente democratico e autonomo gerarchica-

mente ed economicamente, che consenta di difendere realmente i diritti dei propri rappresentati. Approfittiamo di questo intervento per fare una richiesta specifica al nuovo direttore di Persomil, riferita agli indebiti pensionistici. La sollecitazione si riferisce al contenzioso in atto tra l'amministrazione della difesa e il personale in congedo, centinaia di ricorsi alle Corti dei conti Regionali, dovuto essenzialmente all'enorme ritardo con cui vengono emanati i decreti definitivi di pensione. A proposito come si concilia la mancanza di personale nel settore delle pensioni, dove per la emanazione di un decreto definitivo occorrono la media di otto anni, con la richiesta dei vertici militari di ridurre il personale di trentamila unità? Che capacità manageriali occorrono affinché una decina di marescialli vengano trasferiti nella direzione che emana i decreti, al fine di accorciare drasticamente i tempi di elaborazione? Ma la richiesta che facciamo al nuovo direttore, e che giriamo anche al Ministro, è questa: alla luce delle sentenze emesse dalla Corte dei Conti Centrale a Sezioni riunite, nel 2007 e nel 2012, dove è stato detto e ribadito che il militare che ha percepito in buona fede somme improprie, nulla è dovuto se il decreto definitivo è stato emesso oltre il termine che il Ministero si è dato in virtù della legge 241/90, che ammonta a tre anni e quindi i ricorrenti sono sempre vincitori, perché non emanare una disposizione che metta fine alle innumerevoli cause? Le sentenze che emette la Corte dei Conti, sia Regionale che Centrale, purtroppo, valgono solo per i ricorrenti. Ricordiamo al nuovo direttore che per risolvere questo problema non occorre un intervento legislativo, bensì basta una direttiva ministeriale, che riguardi anche l'INPS, che dica chiaramente alle direzioni competenti che, ove il decreto definitivo di pensione sia stato emesso oltre i tre anni previsti, nulla è dovuto dal personale. Questa potrebbe essere una ottima occasione, per il nuovo direttore del personale che è anche contemporaneamente il rappresentante dello stesso, per svolgere finalmente le sue funzioni in difesa dei diritti del personale rappresentato. Le contraddizioni istituzionali e morali che vivono quotidiana-

mente le rappresentanze e i rappresentanti, sono attualmente all'attenzione della Commissione Difesa della Camera, la quale è impegnata su ipotesi di modifica della legge.

I parlamentari della Commissione non potranno non tenere conto della recente sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato la Francia perché non consente, in tempo di pace, le libertà sindacali e associative al personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Su questo argomento molto è stato scritto e molto altro si scriverà, sia perché la Francia sta già lavorando per adeguarsi alla condanna della CEDU, sia perché fra non molto ci sarà una sentenza simile per l'Italia, generata da un identico ricorso proposto da As.So.Di.Pro.

Il responso prossimo della Corte Europea nei confronti dell'Italia, presumibilmente identico a quello francese, costituirà un banco di prova fondamentale per misurare il grado di riformismo, progressismo e la vera democraticità del governo Renzi. Tuttavia nel prossimo futuro, auspicando che la Commissione Difesa congeli gli attuali lavori di riforma delle rappresentanze in attesa che intervenga la CEDU, si dovranno intraprendere dibattiti e confronti politici, per elaborare proposte da fare alle forze politiche, al fine di permettere al personale di godere quei diritti fondamentali, che non hanno vietato i padri costituenti ma solo dei giudici troppo consenzienti con la politica. Ai parlamentari rammentiamo che il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di insediamento tenuto in Parlamento, ma rivolto anche a tutta la nazione, ha caldamente perorato la causa dei diritti fondamentali dei cittadini, affermando altresì: "la democrazia va adeguata al mutare dei tempi". Auspichiamo, infine, che le forze politiche democratiche, riformiste e progressiste presenti in Parlamento, abbiano sufficiente sensibilità nei confronti del processo di democratizzazione delle forze armate e di una loro collocazione sociale al passo con i tempi e alla pari delle altre Nazioni Europee.

(*) V.Pres. Assodipro

LE VOSTRE LETTERE

Burocrazia e cittadini

Il traguardo di una Pubblica Amministrazione snella, agile e con tempi "umani" è ancora lontano. Credo che in Italia sia un traguardo irraggiungibile.

Sono trascorsi circa 25 anni dall'entrata in vigore della legge 241/90 ed i risultati conseguiti sono più che deludenti, addirittura mortificanti.

La presente analisi prende lo spunto da una pratica relativa alla erogazione della doppia annualità ai familiari delle Vittime del Dover che ha più volte sollecitato inviando all'INPS (ex INPDAP) varia documentazione acclarante il riconosciuto diritto alla citata provvidenza (decreto ministeriale compreso).

L'INPS (ex INPDAP) è stato sollecitato dandone comunicazione anche alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Funzione Pubblica che dovrebbe vigilare sulla stretta osservanza del rispetto dei termini per lo svolgimento e risoluzione della pratica.

L'istanza tendente ad ottenere la reversibilità della pensione privilegiata di 1^a categoria è stata presentata a PREVIMIL in data 20 settembre 2011.

Il primo passo, con la richiesta del parere sull'interdipendenza del decesso dall'infermità che trasse a morte l'ufficiale è stato chiesto, da Previmil alla competente C.M.O, esattamente dopo otto mesi dalla presentazione della domanda.

Come far valere i propri diritti

Non è necessario aggiungere altro. Segno evidente dell'inefficienza della macchina statale in generale e del Minidifesa in particolare. L'art. 7 della L. 241/90 prevede che dall'inizio del procedimento vengano informati i destinatari degli atti e che nella comunicazione sia indicato il nominativo del responsabile del procedimento ed il termine di chiusura della pratica. Termine che viene sistematicamente omesso.

Prima cosa importante per ogni cittadino è co-

noscere i regolamenti attuativi della L. 241/90 predisposti dall'Amministrazione che sta trattando la propria pratica: in essa sono indicati i tempi di durata, e gli uffici competenti alla relativa trattazione.

Se l'Amministrazione contravviene alle norme del suo regolamento attuativo, l'interessato può chiedere che la pratica sia conclusa entro trenta giorni dai termini fissati dalla legge "salvo azioni di responsabilità e risarcimento danni".

Se l'Amministrazione non risponde, come spesso accade, è possibile denunciare il responsabile del procedimento all'autorità giudiziaria per "omissioni di atti d'ufficio".

Viene da sorridere se si pensa che il tempo previsto per la conclusione di una pratica pensionistica ordinaria è di 330 giorni. Lo stesso tempo per la reversibilità di una pensione privilegiata. "Escluso il parere del Collegio Medico Legale quando richiesto". Certo. Se il parere al Collegio Medico Legale viene richiesto "appena" dopo otto mesi, i tempi per la definizione della pratica diventano imprevedibili, specie si pensa a quanto impiega successivamente ad esprimere il proprio parere il Comitato di verifica delle pensioni privilegiate, per il quale non mi risulta esistere un regolamento attuativo.

VI.RU.

Combattenti e reduci: altra storia da raccontare

OGGETTO: Ten. Col. (R.O.) X Y. Richiesta di corresponsione stipendi da luglio 1943 ad agosto 1945 nel grado di S.Ten. Cpl.

"In esito alla richiesta meglio specificata in oggetto, relativa al periodo di prigionia U.S.A. per il quale la S.V. ha già a suo tempo percepito quanto spettante agli ufficiali "cooperanti", si comunica che null'altro è dovuto, anche in considerazione del fatto che all'epoca la S.V. non intratteneva alcun rapporto di impiego con l'Amministrazione della Difesa".

F.to IL DIRETTORE DEL REPARTO

Questa la sterile quanto inopportuna risposta data ad una richiesta di un Tenente Colonnello R.O. di Artiglieria cl. 1920 di Brescia - portatore nel corpo e nella mente dei segni di una dura prigionia - con la quale lamenta la mancata attenzione del Mindifesa in generale e del Ministro in particolare alle sue doglianze numerose volte manifestate a mezzo raccomandate a.r. con le quali giustamente reclamava la corresponsione degli assegni dovuti durante il periodo di prigionia negli USA con il grado di sottotenente cpl.

E' noto che l'ufficiale durante la prigionia viene considerato in aspettativa e gli competono gli stessi assegni spettanti al pari grado in servizio.

E' questa la norma che non intende rispettare il Ministero della Difesa.

Il MNIDIFESA fa il gioco delle tre carte.

Premesso che il richiamo per mobilitazione per dichiarato stato di guerra non ha alcun riferimento col rapporto d'impiego cui fa cenno la missiva ministeriale, non riguarda la vicenda relativa alla retribuzione, come il Minidifesa vorrebbe far credere, del lavoro prestato dai militari italiani che, catturati dagli "alleati" si fa per dire, durante la seconda guerra mondiale, furono fatti prigionieri negli Usa. Si tratta di una questione complessa, che tiene banco da anni, oggetto anche di interrogazioni parlamentari con le quali è stato chiesto al Governo "un atto ad hoc" per far fronte alle richieste degli ex prigionieri.

Infatti durante il secondo conflitto mondiale nessun accordo bilaterale era vigente tra l'Italia e gli Stati Uniti, per fissare il trattamento economico dei rispettivi prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1929 (artt. 23-24 e 34).

Il Governo americano unilateralmente, fin dall'aprile 1942, su disposizione del Dipartimento della Guerra, fissò la retribuzione per il lavoro prestato, dagli ex prigionieri italiani, in 80 centesimi di dollaro al giorno oltre un'indennità

mensile.

All'atto del rimpatrio i prigionieri di stanza in U.S.A. furono prevalentemente tutti liquidati dei loro crediti in contanti o a mezzo di MILITARYPAYORDER o di MAILTRANSFER ORDER (il cambio applicato fu quello del giorno in cui venivano incassati. Agli altri furono consegnati certificati di credito).

Questa è la liquidazione di 80 centesimi di dollaro al giorno dovuti agli ufficiali "cooperanti" cui fa riferimento il MINIDIFESA con la squallida comunicazione n. M_D DGSDNA 0051850 in data 18.06.2014.

Il Ten. Col. (R.O.) X Y ha perfettamente ragione.

L'interessato non reclama la citata liquidazione USA, (gli 80 cent. di dollaro giornalieri) ma gli assegni dovuti dal Governo Italiano durante la prigionia: assegni interi del pari grado in servizio.

A parere di chi scrive, tenuto conto del tempo trascorso e la intempestività della domanda il diritto risulterebbe prescritto.

Salvo una "leggina" che riproponga nuovi termini per la presentazione delle domande. Cosa questa improponibile, sia per il noto caos politico istituzionale in atto, sia per la complessità dell'operazione che coinvolgerebbe non solo gli interessati ma anche eredi legittimi e testamentari.

Ciò che rattrista e addolora è la manifesta indifferenza nei riguardi di chi da dato parte della propria vita agli ideali della Patria calpestati con disprezzo da chi dovrebbe difenderli.

Comprendiamo il disappunto e la tristezza manifestata dall'interessato. Purtroppo non esistono espressioni che possano colmare il vuoto istituzionale.

Possiamo solo dare qualche suggerimento che sarà ben poca cosa rispetto ai trascorsi in prigionia. L'ex combattente e reduce potrebbe usufruire della Legge 336/1970 (cosiddetta legge dei combattenti) estesa ai lavoratori del settore privato con legge della L. 140/1985.

In questa ultima ipotesi sarà sufficiente indirizzare all'INPS di residenza una documentata istanza con allegati i documenti che dimostrino la qualifica di ex combattente e della prigionia subita.

Se l'interessato non ha ancora fruito di tale beneficio gli sarà concesso l'assegno e riconosciuti 5 anni di arretrati decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Amara considerazione: 1 giorno in Parlamento 1.700/00 € di vitalizio;

Due anni di prigionia.....

Signor Ministro, guardi negli occhi che ha servito in armi la Patria. Non volti lo sguardo altrove.

"La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo la caduta."

Kong Fuzi

Nelson Mandela

V.R.

Blocco della perequazione pensionistica anche sull'assegno di divorzio...

■ pagina a cura di Vincenzo RUGGIERI

L'assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell'altro, fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l'obbligato muoia o fallisca.

La principale ratio della provvidenza *de quo* è quella di garantire anche all'ex coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.

Come risulta dal dettato dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dalla giurisprudenza costante, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi, tra i quali spiccano, da un lato, l'impossibilità di procurarsi per motivi di salute o per la difficoltà di "spendere" la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e, dall'altro lato, l'eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole.

Il provvedimento grava soprattutto sui pensionati percettori di una pensione di importo mensile lordo superiore a 1.428 euro e del blocco totale sopra 2.380 euro mensili lordi (pari a circa 1.700 euro netti).

Di massima l'ente erogante il trattamento economico di pensione dovrebbe attenersi ai principi generali delle perequazioni. Quindi se la perequazione è sospesa

va da sé che va sospesa anche la quota perequativa dell'assegno divorzile.

Il pensionato divorziato nei confronti del quale sia stato decretato il blocco dello stipendio e/o della pensione è obbligato a corrispondere invece l'aumento ISTAT al rispettivo assegno divorzile o di mantenimento previsto dalla sentenza del Giudice.

Per meglio sviluppare la disciplina cosiddetta "a cascata", in presenza di una sentenza di divorzio il Magistrato determina la quota dell'assegno divorzile in proporzione alla pensione in godimento all'atto della sentenza.

Poiché vige l'istituto della "perequazione" va da sé che tale quota viene, per sentenza, agganciata alla citata disciplina della perequazione: se la pensione aumenta va aumentata, in proporzione, anche la quota dell'assegno divorzile.

Quindi l'assegno di-

vorzile dovrebbe seguire le stesse sorti della pensione in godimento del soggetto titolare.

Questo è il principio giuridico che incide sul trattamento stabilito dall'istituto della perequazione consolidatosi nel tempo.

Si verifica invece che il blocco delle perequazioni non incide sull'assegno divorzile con violazione degli artt 36 e 38 della Costituzione. **Violazione del principio di ragionevolezza ed eguaglianza. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.**

Sulla base di tale assunto ed in seguito a diverse lagnanze manifestate dai Soci è stata inoltrata alla Segreteria del Senato della Repubblica una petizione intesa ad ottenere che in occasione del blocco delle perequazioni pensionistiche e stipendiali lo stesso blocco sia esteso all'assegno divorzile.

Indennità di buonuscita al coniuge divorziato

Allo scopo di vanificare le perplessità manifestate da alcuni Soci, si precisa che la questione trova la sua origine normativa nell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, il quale dispone che il coniuge nel cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio.

Il diritto dell'ex coniuge alla quota parte del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge divorziato sorge in presenza di tre presupposti:

- Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
- Il mancato passaggio a nuove nozze dell'ex coniuge titolare del diritto ad una quota del T.F.R.;
- La titolarità dell'assegno di divorzio, con espressa esclusione del diritto quando il coniuge è stato liquidato con una somma *in tantum*.

Giova ricordare che la titolarità dell'assegno divorzile ed il mancato passaggio a nuove nozze sono elementi costitutivi del diritto al 40% del T.F.R., tali requisiti devono sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per completezza di informazione si precisa che alla stessa disciplina soggiace l'Indennità Supplementare che ha le stesse caratteristiche del TFR o buonuscita che dir si voglia. Lo stabiliscono l'art. 1 e l'art. 6 della legge istitutiva n. 1712/1931: "per analogia alla indennità che corrisponde l'Opera di Previdenza....."

Indebito pensionistico: la Corte dei Conti "frena"

Numerose recenti sentenze delle Sezioni Regionali della Corte dei conti ed alcune delle Sezioni Centrali d'Appello hanno modificato il favorevole orientamento del passato. Attualmente l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, formatosi successivamente alla nota generosa sentenza SS. RR 2/2012/QM, ritiene che l'azione di ripetizione da parte dell'INPS sia atto dovuto e per questo motivo non emendabile in autotutela ma la sua sussistenza dovrà essere attentamente vagliata in concerto dal giudice in relazione ai singoli casi. Non si potrà proporre mero riferimento a precedenti pronunce favorevoli ma sarà necessario provare che

nel singolo caso sussistano elementi soggettivi ed oggettivi quali quelli ipotizzati dalle Sezioni Riunite. Sarà cura del sodalizio assistere i Soci ai quali sia stato ingiunto il recupero di un "indebito pensionistico". Non escludo, tuttavia, che le numerose favorevoli sentenze abbiano indotto il Ministero dell'Economia a sollecitare i Giudici Amministrativi ad un esame più severo dei ricorsi. E' noto che la nostra civiltà giuridica è in forte declino. Il diritto della forza ha preso il sopravvento sulla forza del Diritto anche in virtù del famoso "editto" che nel 1998 emanò l'ex Ministro del lavoro a tutte le Magistrature, dalla Consulta alla

Corte dei conti, passando per il Consiglio di Stato. "Se voi date troppo spazio ai pensionati distruggerete il bilancio dello Stato". Non pago, aggiunse: "I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c'è da scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la seconda". Ma la storia non finisce qui. Ogni qualvolta viene discussa davanti ai giudici della Consulta un ricorso che porta aggravii di spesa, il Ministro del Tesoro prima, oggi quello dell'Economia, fa pervenire una "noticina" nella quale spiega con preoccupazione i guasti economici al bilancio dello Stato che potrebbe derivare dall'accoglimento del ricorso.

Sulla vicenda canoni, superficialità e distrazione del Parlamento

Vuoto legislativo da colmare!

Con l'abrogazione dell'art. 286, comma 4, salta la norma primaria che garantiva le fasce deboli a basso reddito dall'applicazione dei canoni di mercato

Siamo abituati purtroppo alla sciattezza e alla approssimazione con cui spesso vengono approvate norme legislative che, senza essere state neppure lette e approfondite da deputati e senatori, causano conseguenze anche rilevanti nella vita dei cittadini.

E' il caso che ha visto protagonisti i senatori della Commissione difesa del Senato che circa un anno fa, con il loro atteggiamento un po' "disattento", hanno di fatto consentito che venissero cancellati d'un colpo, 23 anni di battaglie per regolamentare la materia dei canoni degli alloggi militari, annullando le tutele per le fasce più deboli degli utenti.

Parliamo dell'art. 286 comma 4 del decreto 15 marzo, n. 66; la commissione difesa del Senato, nell'esprimere il suo parere sul piano annuale degli alloggi, ha pensato bene di suggerire al governo di valutare l'opportunità di sopprimere la norma...Occasione che ovviamente in molti (vedi Comandi periferici!), non si sono fatti scappare approfittando del vuoto legislativo che si è determinato, per ripristinare in toto quanto previsto dal famigerato decreto Crosetto; applicando cioè agli utenti, i canoni di mercato, senza alcun riguardo per le categorie protette a basso reddito (personale in servizio, in quiescenza, vedove e famiglie con familiari con handicap).

Il paradosso è che, con tale zelante manovra interpretativa, è stato "evaporato" anche il decreto annuale emanato dalla Difesa nel mese di giugno 2012 relativamente ai redditi 2010-2011, già applicato agli utenti!

Chi abbia suggerito ai commissari parlamentari questo "specchio" di coerenza, lo possiamo immaginare. Gli stessi che nella Difesa hanno sempre remato contro una soluzione socialmente equa e trasparente, sulla questione del patrimonio immobiliare della difesa. Gli stessi che hanno utilizzato ogni "varco" legislativo per annullare disposizioni in

vigore, determinando accelerazioni e sconcertanti marce indietro.

Si può accettare che su una materia così delicata, prevalgano ancora disattenzione e superficialità da parte del legislatore? Possono, gli utenti e le loro famiglie, vivere costantemente nell'ansia di ricevere una raccomandata che li getta nello sconforto più totale con drammi personali che il Comitato Casadiritto ha documentato e documentato costantemente sul suo sito?

No.

Tutto ciò accade mentre vengono a mancare le risorse dei canoni pagati dagli utenti che sono stati costretti a lasciare gli alloggi per l'insostenibilità dei canoni; accade, mentre si assiste al fallimento della vendita diretta degli alloggi a causa di prezzi troppo elevati; accade, mentre si mettono all'asta alloggi vuoti in comprensori dove si eseguono contemporaneamente sfratti per le cosiddette "asserite necessità".

Accade in quel di Taranto.

Ora sull'argomento tornano ad occuparsi due rappresentanti delle commissioni difesa di Camera e Senato; l'on. Villecco Calipari e il sen. Di Biagio che hanno presentato due mozioni chiedendo che venga urgentemente ripristinata la norma primaria, quel comma 4, dell'art. 286 faticosamente conquistato dagli utenti.

Ci sarà anche questa volta una marcia indietro? E quanto durerà? Fino al prossimo "scivolone" legislativo?

E la Difesa cosa farà? Minimizzerà ancora il comportamento degli zelanti comandi o si deciderà a diramare precise disposizioni invitando gli stessi a "relazionarsi" con gli uffici giuridici per chiedere chiarimenti prima di procedere con atti sconsiderati?

LETTERA APERTA
SUGLI ALLOGGI DELLA
DIFESA

AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DIFESA
DEL SENATO

Sen. NICOLA LATORRE,
Presidenza della Commissione -

Egregio Signor Presidente,

è trascorso circa un anno da quando la Commissione Difesa del Senato, da lei presieduta, in sede di Parere - Atto di Governo n.32, successivamente incorporato nel Dlgs n.7 del 28 gennaio 2014, in vigore dal 26.2.14, ha cancellato l'art.286, comma 4, riferendosi tale comma al tipo di canone di alloggi, equo canone, da applicare a particolari categorie definite dalla Difesa "protette" a basso reddito (militari in servizio, in quiescenza, vedove e famiglie con handicap).

Tale abolizione ha prodotto gravi distorsioni di carattere giuridico, caos interpretativo e quello che più conta, danni economici soprattutto verso le categorie di cittadini più deboli,

che non trovano più uno "status giuridico" chiaro. Infatti con la cancellazione dell'art.286 comma 4, all'interno del Decr.Leg. n.66 del 15.3.2010, è saltato quel dispositivo che stabiliva in maniera netta, inequivocabile all'interno di una materia difficile ed ostica, quale è la materia alloggiativa, quale preciso canone attribuire a quel particolare tipo di categorie.

La nostra Associazione CASADIRITTO ha immediatamente avvertito, all'atto della mera lettura del Verbale di Seduta della Commissione Difesa il giorno dopo, il peso e le conseguenze che sarebbero state da quella soppressione. Sicuramente in quella occasione, da parte della Commissione da lei presieduta, non erano state del tutto valutate tali conseguenze, specialmente sul piano sociale attraverso una ricaduta su stipendi e pensioni già ritenuti "da proteggere".

Successivamente l'Amministrazione Difesa ha mantenuto un atteggiamento di prudenza. Sapeva

di aver creato un vuoto legislativo abissale. Accadeva quindi che da una parte ha teso a minimizzare ed a tranquillizzare le famiglie, affermando che nella pratica non ci sarebbero stati cambiamenti. Ma non esisteva più la norma primaria. D'altra parte i Comandi Centrali e Territoriali, autonomi nella gestione degli alloggi, nella gran parte, hanno applicato immediatamente alla lettera quella soppressione, con una miriade di sfumature ed interpretazioni paradossali, senza cautelarsi con l'Ufficio Giuridico, che con Organi Superiori, che ne avrebbero almeno indicato maggior cautele.

Ma in definitiva quella norma non esisteva più ed il vuoto legislativo era una realtà. Ma intanto i Comandi Territoriali comunicavano agli utenti, che venendo meno l'art.286 comma 4, che prima era in attuazione all'art.306, dello stesso Decreto 66, sarebbe stato applicato il canone di mercato previsto dal Decreto del 16 marzo 2011 Crosetto, che prevede an-

che l'obbligo del rilascio. Tale interpretazione e pratica attuazione, metteva anche fuori gioco quanto stabilito dal Decreto Annuale emanato dal Ministro della Difesa il 12 giugno 2012 relativo ai redditi 2010 e 2011, con il relativo Piano di Gestione Annuale, già pienamente applicato, i cui effetti erano già in vigore, per le categorie protette previste, da oltre due anni.

Naturalmente la nostra Associazione CASADIRITTO ha immediatamente svolto una azione di informazione e di richiesta di intervento del Ministro della Difesa Sen. Pinotti, Sottosegretario on. Alfano e componenti Parlamentari. A seguito di tali interventi si sono tamponati molti casi. Ma altri restano aperti e si aprono di nuovi ma il caos e vuoto legislativo genera solo altro caos e nuove ingiustizie. Vogliamo ricordare che in quella seduta del dicembre 2013, da lei presieduta, quella norma è stata soppressa dalla Presidenza, indicandola nella voce "valutazio-

ne" e cioè :

valuti il governo l'opportunità di: - sopprimere il 4.comma dell'art.286 del Decreto Legislativo del 15 marzo 2010 n.66 al fine di eliminare incertezze applicative sulla già complessa disciplina del pagamento dei canoni degli alloggi di servizio recato predetto Decreto Legislativo"

Che dire?

Signor Presidente Latorre, quella soppressa era una norma primaria che in quella seduta è stata abolita, tra l'indifferenza o la trascuratezza dei presenti, non certo per "eliminare incertezze applicative" ma come effetto pratico è stato cancellato un diritto conquistato con sofferenza e fatica, attraverso anni di proficua interlocuzione tra la nostra Associazione CASADIRITTO con Amministrazione della Difesa di diverso orientamento, Ministri, Sottosegretari, Commissioni Difesa di tante Legislature dal 1993 e confermate negli anni successivi, sotto varie leggi e Decreti.

SEGUE A PAGINA 11

Attenzione ai siti che raccolgono richieste di preventivi

Un recente provvedimento del Garante ha censurato l'attività di raccolta dati di una società, esercitata tramite un sito web per l'inoltro, da parte degli interessati, di richieste di preventivi per prestiti personali.

I dati personali forniti dagli interessati attraverso la compilazione del form del sito, venivano conservati e successivamente comunicati agli intermediari abilitati ad erogare i prestiti personali.

L'informativa presente nel sito è risultata inidonea al vaglio del Garante, in quanto priva di alcune indicazioni fondamentali. L'articolo 13 del Codice Privacy, infatti, delinea chiaramente qual è lo scopo dell'informativa e quali informazioni risultano necessarie ai fini del suo raggiungimento.

La società titolare del sito, nell'informativa resa agli utenti al momento della registrazione, menzionava esclusivamente le attività di informazione (newsletter), promozionali, pubblicitarie e di studi statistici e di mercato, ma taceva in merito alle modalità con cui si sarebbero svolte, non indicava le attività di conservazione e successiva comunicazione dei dati a soggetti terzi e neanche la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati.

Ulteriore motivo di censura rilevato dal Garante è stato il modo di acquisizione del consenso degli utenti. Il form di raccolta dati prevedeva, infatti, un unico ed indistinto consenso a fronte delle più eterogenee finalità dichiarate nell'informativa, peraltro con il flag preinserito. Anche in questo caso emerge la non conformità al dettato del Codice Privacy, che all'articolo 23 definisce i caratteri fondamentali del consenso che deve essere espresso, libero, preventivo, informato, documentato per iscritto e specifico.

Il Garante, pertanto, riscontrate le suddette violazioni, con provvedimento n. 447 del 9 ottobre 2014, ha disposto il blocco del trattamento e ha pre-

scritto alla società le misure necessarie da adottare ai fini dell'adeguamento dell'informativa e dell'acquisizione del consenso.

(Garante Privacy, Provvedimento 9 ottobre 2014, n. 447)

No alle informazioni sulla salute nelle attestazioni degli ospedali

Il Garante della Privacy ha ribadito un importante principio circa la riservatezza dei propri dati personali e del proprio stato di salute contenuti nelle attestazioni mediche rilasciate dagli ospedali.

Nelle certificazioni rilasciate ai pazienti o ai loro accompagnatori per attestare la presenza in ospedale e giustificare ad es. l'assenza dal lavoro, non devono essere riportate indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione, il timbro con la specializzazione del sanitario, o comunque informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Tale principio è stato ribadito in una istruttoria avviata dal Garante privacy a seguito della segnalazione di un paziente, il quale lamentava una violazione della privacy a causa dalla presenza di informazioni sulla salute nelle certificazioni rilasciate da un policlinico. Il Garante ha quindi ribadito una regola stabilita fin dal 2005 in quanto contenuta nel provvedimento generale [doc. web n. 1191411] in cui ha prescritto l'adozione di specifiche procedure per prevenire la conoscenza, da parte di estranei, dello stato di salute di un paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto in cui è stato visitato o ricoverato.

Queste cautele devono essere osservate in ogni tipo di certificazione, anche quelle certificazioni richieste per fini amministrative, ovvero quelle che servono ad esempio per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso.

Per il 730 stop privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, ha sollevato più di un cartellino giallo sulle modalità con cui i centri di assistenza fiscale e i professionisti potranno accedere ai dati fiscali dei contribuenti. Un rischio di violazione della riservatezza molto più elevato di quello del 2008, quando il Garante bloccò la diffusione dei dati delle dichiarazioni dei redditi online autorizzate dall'allora ministro Visco. In quel caso si trattava del dato finale del dichiarato. Nel caso del modello precompilato edizione 2015, invece, si tratterebbe di tutte quelle informazioni ancora più sensibili che il dato finale del reddito arrivano a comporre. Mutui, assicurazioni, dati della comunicazione Unica, tutto in una rete che, secondo i rilievi del Garante, potrebbe presentare delle maglie un po' troppo allentate e che presterebbero il fianco ad attacchi alla sicurezza informatica. Attualmente sia all'Authority sia all'Agenzia delle entrate prosegue il confronto per cercare di trovare la soluzione e non impattare in maniera negativa sul calendario dell'operazione, che viaggia con tempi strettissimi. Il modello precompilato 730 dovrà infatti essere consegnato on line ai contribuenti dal 15 aprile. E dal 7 marzo l'operazione già entra nel vivo con la trasmissione dei dati da parte degli intermediari finanziari e dei sostituti di imposta. Da parte dell'Authority guidata da Antonello Soro si sta dunque cercando di trovare un sistema informatico che mantenga in sicurezza l'accesso alla vita fiscale di migliaia di contribuenti. Una strada potrebbe essere individuata nella tessera sanitaria, anche se l'utilizzo di quest'ultima non è mai decollato ancora del tutto. E all'appello delle informazioni informatiche dell'Agenzia delle entrate mancano proprio le informazioni sulle detrazioni sanitarie. Anche se dall'amministrazione finanziaria fanno sapere che si sta lavorando affinché il sistema sia operativo a far data dalla prossima campagna della dichiarazione dei redditi 2016.

Alloggi / segue da pagina 10

Ci sono stati pure Ministri che "hanno dimenticato" per alcuni anni di emanare i Decreti annuali, ma la normativa relativa alla "protezione" rimaneva intatta.

Ma poi altri Ministri hanno recuperati gli anni "saltati" Come è avvenuto nel caso del Ministro Parisi. Non vogliamo credere che il Presidente LATORRE voglia passare, dopo 24 anni di esistenza di quella norma, per un Senatore che ha contribuito da un alto scanno, a togliere un diritto alla parte più "da proteggere" come dice la stessa Difesa, tramite i Decreti annuali del Ministro. Quale strategia al massacro si ora vuole adottare la Difesa, proprio ora, in questo particolare momento di grave crisi? Quale cosa si è voluto quindi "semplificare"? Oppure si è voluto raggiungere, come si sospetta, un altro obiettivo, confidando nella disattenzione e del-

la complessità della materia? Non è dato sapere, tra i Parlamentari componenti la Commissione, chi fosse stato il proponente di quella supposta "semplificazione" che ha solo provocato

disordine oltre che ingiustizia. O forse c'è qualcosa che sfugge al ragionamento? La NORMA PRIMARIA, CHE ERA A GARANZIA DI UNA TUTELA, DUNQUE, IN QUALCHE MODO, VA RIPRISTINATA.

Caro Presidente LATORRE, in una situazione che genera incertezza del Diritto, caos interpretativo e disordine per la Difesa, per i Comandi Centrali e Territoriali e soprattutto disagio economico per le famiglie a basso reddito vittime proprio dell'applicazione di quanto soppresso, in un contesto più ampio che sull'argomento alloggi militari, vede migliaia di alloggi vuoti, ove le risorse non ci

sono più a causa dello svuotamento anche dovuto ai canoni di mercato introdotti con il Decreto Crosetto, che ne rende insostenibili i canoni e precaria la continuità della conduzione; il fallimento della vendita diretta di alloggi agli attuali utenti dovuta a prezzi altissimi, fuori mercato. Una contemporanità di vendita all'asta di alloggi vuoti, nelle stesse città ove si eseguono sfratti per asserite necessità, come sta avvenendo a Taranto da parte della Marina e Roma, in massima parte dall'Aeronautica, pur in presenza di altri alloggi vuoti, in quelle città e in tutta Italia, alloggi vuoti "confessati" e ammessi ora finalmente dopo tanti anni di dinieghi e negazionismi ad opera anche da parte di altissime cariche della Difesa, con l'esame a rilento delle Istanze del recente Decreto del 7 maggio 2014, ancora in attesa per ri-

tardi o altro, ad opera dei Comandi competenti, che creano attese non giustificate e inevitabili disordini amministrativi; dove gli alloggi sono tenuti oramai in uno stato di abbandono da terzo mondo.

Una carenza di alloggi AST per famiglie in contrapposizione ad una abnorme quantità di ASI, per incarico, dove i canoni irrisori previsti per gli alloggi ASI in titolo, non sono sufficienti davvero al loro mantenimento, ma nemmeno ai costi della semplice gestione amministrativa e, a torto, rischiano di essere scambiati per un regalo. Tutti argomenti che impongono una seria riflessione.

Conoscere le ragioni di chi ha proposto quella cancellazione e soprattutto far capire le nostre ragioni ci sembra il minimo.

In tale contesto l'ASSOCIAZIONE CASADIRITTO

le chiede un incontro sul tema specifico della soppressione del comma 4. e qualora utile anche sul tema più ampio degli alloggi. Anche in considerazione inoltre che da tante Legislature CASADIRITTO ha fornito sempre il proprio contributo di conoscenza e di proposte, nel corso di audizioni informali presso le competenti Commissioni Difesa, anche del Senato, le chiede, qualora lo ritenga utile per una disamina della materia, di valutare nei tempi e con le modalità che l'urgenza del problema richiede, l'opportunità di convocare presso la Commissione che lei presiede, la nostra Associazione CASADIRITTO.

Porgo cordiali saluti e rimango in attesa di un riscontro.

Con stima

Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale
CASADIRITTO

Equo indennizzo: sentenza del Tar Catania

La mancata concessione deve essere adeguatamente motivata

La mancata concessione di un equo indennizzo in riferimento ad una malattia che si assume causata dalla prestazione di un determinato servizio lavorativo deve essere motivata adeguatamente. Non è sufficiente escludere l'influenza causale senza compiere i dovuti accertamenti.

Il Tar Catania, Sez. III, con sentenza dell'8 gennaio 2015, n. 8, ha accolto il ricorso per l'annullamento di un decreto con il quale il Ministero della difesa negava la concessione di un equo indennizzo.

Si trattava di un Maresciallo dei Carabinieri al quale, a seguito del servizio reso presso il NAS (Nucleo Anti Sostituzione), era stata diagnosticata una gastroduodenite che, secondo lo stesso, sarebbe stata riconducibile allo stress psicofisico al quale era stato sottoposto durante il servizio.

I giudici si sono pronunciati dichiarando fondate le censure di difetto d'istruttoria e di difetto di motivazione mosse al decreto, dato che il **parere del Comitato di Verifica** si era limitato ad escludere l'influenza causale del servizio prestato, *“senza tuttavia specificamente motivare in ordine all'eventuale incidenza delle particolari condizioni lavorative e dei fattori di rischio espressamente indicati nella domanda di parte ricorrente e documentati in atti”*.

Riportiamo uno stralcio della sentenza, ricordando che il testo integrale è disponibile per i nostri abbonati sul sito: www.nuovogiornaledemilitari.com nella sezione “banca dati documenti”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catani (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 00008/2015 sul ricorso proposto da: -OMISSIS-, **per l'annullamento** del decreto del Ministero della difesa n. 2194/N del 21.12.2007 di diniego di concessione dell'equo indennizzo e di tutti gli atti presupposti.

Omissis

.....Il ricorso è affidato a tre motivi, nei quali sono articolate censure di violazione e falsa applicazione di legge (art. 18 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 2 legge n. 241/1990) in relazione alla tardiva adozione del provvedimento di rigetto, e censure di eccesso di potere per insufficiente motivazione, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità delle decisioni assunte. In particolare, il ricorrente ritiene che il parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio non abbia tenuto conto delle condizioni e degli ambienti di lavoro, e dei servizi particolarmente stressanti cui è stato costantemente esposto nello svolgimento del servizio presso il NAS territoriale di Catania; inoltre, il predetto parere non avrebbe espressamente motivato circa l'incidenza eziologica dello -OMISSIS- che si è verificato nel corso del servizio, circostanza, questa “attestata” nella relazione del servizio sanitario del Comando regione carabinieri “Sicilia”.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso....

omissis

Sono fondate le censure di difetto d'istruttoria e insufficiente motivazione articolate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso.

E' noto che il D.P.R. n. 461/2001, ha operato una chiara e precisa ripartizione tra le competenze relative all'accertamento clinico della patologia riscontrata nei pubblici dipendenti, demandata alle Commissioni Mediche, e quelle inerenti alla verifica della dipendenza della patologia da causa di servizio, che è attribuita alla competenza del Comitato di verifica delle cause di servizio.

Detto Comitato è, sì, tenuto a fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella sua esclusiva competen-

za emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie diagnosticate.

Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità di tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del C.P.P.O., ora sostituito dal Comitato di verifica).

Né, peraltro, sussiste obbligo per l'Amministrazione di puntualmente motivare in ordine alle ragioni espresse dai singoli organi consultivi al fine di esternare eventualmente il “dissenso” rispetto a quanto espresso dalla Commissione medica, per la ragione, già evidenziata, che unico organo deputato ex lege a verificare la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della concessione dell'equo indennizzo, è il Comitato di verifica, il cui accertamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sottratta, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Si richiama, a tale riguardo, il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale, il giudizio medico legale circa la dipendenza d'infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo,

Premesso ciò, va rilevato come, nel caso di specie ed in relazione alla specifica patologia (-OMISSIS-) denunciata dal ricorrente - sebbene il Comitato di verifica abbia dichiarato di

aver “*esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti*” - non traspare, , dalla motivazione del parere impugnato, alcuna considerazione delle peculiari condizioni lavorative in cui ha operato il ricorrente (caratterizzate peraltro da “-OMISSIS-” come riportato nella relazione del servizio sanitario del Comando Regione Carabinieri “Sicilia” del 21/07/1999); il che mette in dubbio l'effettiva ed esauriente attività istruttoria da parte del Comitato.

Risultano, pertanto, fondate le censure di difetto d'istruttoria e di difetto di motivazione dato che il parere del Comitato di Verifica si limita ad escludere l'influenza causale del servizio prestato, senza tuttavia specificamente motivare in ordine all'eventuale incidenza delle particolari condizioni lavorative e dei fattori di rischio espressamente indicati nella domanda di parte ricorrente e documentati in atti; condizioni lavorative che l'Amministrazione aveva analiticamente definito in sede di rapporto informativo come segue: “... *Per tali servizi è stato sottoposto a continui disagi, stress psico fisico, lunghi viaggi per raggiungere località distanti dalla sede di servizio con condizioni climatiche avverse, nonché continui prolungamenti dell'orario di servizio che l'hanno costretto a -OMISSIS-*”, .

Il ricorso pertanto, assorbite le ulteriori censure, è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salve le future determinazioni che l'Amministrazione, previo nuovo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio dovrà motivatamente adottare in esecuzione della presente decisione.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

Tar Napoli

Nessun filtro gerarchico per la denuncia in ambito militare

Accade che Tizio, maresciallo con la qualità di specializzato comandante di motovedetta, impugna la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli per essersi recato "presso l'autorità giudiziaria militare al fine di rappresentare fatti attinenti al servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare il superiore diretto dell'avvenuto incontro con l'autorità giudiziaria"; inoltre, impugna il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente.

Tizio segnala di aver presentato una denuncia orale alla Procura Militare per fatti attinenti all'organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevanti, altresì di aver successivamente integrato detta denuncia indicando possibili abusi commessi dai responsabili della Stazione Scali Marittimi in merito ad un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di Napoli.

A parte la questione della modalità di presentazione del ricorso, rispetto alla quale il Tar Napoli (sentenza n.3158/14) ritiene sufficiente rilevare che l'atto risulta sottoscritto personalmente dall'interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, ciò che appare importante è la vicenda della sanzione.

Orbene, a prescindere dall'effettiva veridicità delle circostanze segnalate all'autorità giudiziaria, è lampante che il ricorrente ha esercitato un proprio diritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o disciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi.

Nella fattispecie non si tratta di "una relazione di servizio e disciplinare" che doveva essere inoltrata per via gerarchica, ma dell'espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico.

Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati.

Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l'operato e il comportamento dei superiori gerarchici.

Evidente, per le ragioni che precedono (che rivestono carattere assorbente), l'illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinare militare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l'amministrazione nella fattispecie analizzata dal Tar con la sentenza citata.

avv. Francesco Pandolfi (www.StudioCataldi.it)

Giurisprudenza recente

Legge 104 sui permessi per disabili

La presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o che possa provvedere all'assistenza del parente non esclude di per sé il diritto ai tre permessi mensili retribuiti. Diversamente, infatti, si frustrerebbe lo scopo perseguito dalla legge. È infatti presumibile che, essendo il lavoratore impegnato con il lavoro, all'assistenza del parente provveda altra persona, mentre è senz'altro ragionevole che quest'ultima possa fruire di alcuni giorni di libertà, in coincidenza con la fruizione dei tre giorni di permessi del lavoratore (nella specie, la Corte ha riconosciuto il diritto ai tre giorni di permesso mensile ex art. 33 legge 104 pur in presenza di una colf) [1].

La richiesta del pubblico dipendente di trasferimento ad altra sede per prestare assistenza a congiunto portatore di handicap non configura un diritto incondizionato del richiedente. Pertanto la Pubblica amministrazione può legittimamente respingere l'istanza di trasferimento di un proprio dipendente, presentata ai sensi dell'art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104 quando le condizioni personali e familiari dello stesso siano meno importanti e urgenti di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione [2].

A seguito della modifica apportata nel 2010 [3], i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza al congiunto portatore di handicap del dipendente non possono più essere pretesi dall'Amministrazione come presupposto per la

concessione dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, con la conseguenza che gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o meno i benefici in questione sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall'altro, l'effettiva necessità del beneficio da parte del dipendente, al fine di impedire un suo uso strumentale [4].

Nel settore del pubblico impiego, agli effetti del trasferimento del dipendente per come consentito dalla legge 104 del 92, per dare assistenza con carattere di continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione di handicap, l'inciso "ove possibile", contenuto nella legge, sta a significare che deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede della PA di destinazione del posto in ruolo ricoperto dall'interessato che chiede il trasferimento, per il suo proficuo utilizzo. In altre parole, se manca detta qualifica lavorativa, non è possibile ottenere il trasferimento [5].

Per il trasferimento di un pubblico dipendente, dallo stesso richiesto ai sensi della legge 104 onde consentirgli di provvedere ad un familiare portatore di handicap, deve essere necessaria un'assistenza effettiva, e non solo morale, già in atto; inoltre, le esigenze assistenziali del disabile devono essere valutate con riferimento all'intero contesto familiare nel quale è inserita la persona disabile ed ai soggetti tenuti all'assistenza nei suoi confronti [6].

Non si computano, ai fini della "tredicesima" o della "gratifica natalizia", i permessi previsti dalla legge 104 del 1992 [7] solo nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi della legge 104 commisurata all'intera retribuzione). Tale interpretazione risulta idonea ad evitare che l'incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso [8].

[1] Cass. sent. n. 27232 del 22.12.2014.

[2] Cons. St. sent. n. 4200 del 6.08.2014.

[3] Legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha modificato l'art. 33, l. 5 febbraio 1992 n. 104.

[4] Cons. St. sent. n. 4200 del 6.08.2014.

[5] Cons. St. sent. n. 4085 del 1.08.2014.

[6] Cons. St. sent. n. 3303 del 2.07.2014.

[7] In forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51).

[8] Cass. sent. n. 15435 del 7.07.2014.

Assegni familiari: il diritto si trasmette agli eredi

Con ordinanza n. 27382 depositata lo scorso 23 dicembre la Cassazione ha ribadito che il diritto agli ANF ovvero agli assegni per il nucleo familiare si trasmette agli eredi anche se il defunto non ha presentato la domanda.

Il Tribunale, in prima istanza aveva già dato ragione agli eredi confermando che essi avevano diritto al pagamento degli arretrati degli assegni per il nucleo familiare nonostante la parente deceduta non avesse mai presentato domanda quando era in vita.

Allo stesso modo la Cassazione, seguendo il suo stesso orientamento in materia ha confermato quanto già disposto dal tribunale di primo grado affermando che:

il diritto ai trattamenti retributivi in commento sorge in capo all'assicurato per il solo fatto di essere in possesso dei requisiti di legge. Invece, il fatto di dover presentare l'istanza con la relativa domanda di pagamento all'amministrazione competente non serve a far sorgere detto diritto, ma ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare.

Con una precedente sentenza, la 20405/2012, la Cassazione aveva già affermato tale principio disponendo per un caso simile che:

ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge

Allo stesso modo, con la Sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito che nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione previdenziale muore senza aver presentato apposita domanda all'Inps, questa omissione non può di per sé essere considerata sua rinuncia al diritto.

Per cui il credito alla prestazione economica, in questo caso gli assegni per il nucleo familiare, quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'Inps del possesso dei relativi requisiti, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi.

Infine questi ultimi sono legittimati a farlo valere presentando la relativa domanda all'INPS, il quale a sua volta è tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge e, se presenti, erogare le relative prestazioni.

Circolare della Direzione Generale del Personale del 27 gennaio 2015

Cessazione **anticipata** dal servizio a domanda

Persomil ha diramato la circolare n. M_D GML 0044208 27-01-2015 concernente. "Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2015, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare".

Riportiamo il testo integrale

1. PREMESSA

a. L'articolo 2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare", disciplina il collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. Sono esclusi dall'applicazione del citato beneficio il personale militare appartenente all'Arma dei Carabinieri e il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto.

b. Tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di Ufficiali e Marescialli indicato nel successivo articolo 2230 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e, comunque, nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articoli 582 e 583.

c. Il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2014, applicativo delle disposizioni sopra richiamate, ha fissato in 35 Ufficiali e 595 Marescialli il contingente di personale da collocare in ausiliaria nel corso del 2015.

2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL 2015

a. Ciò premesso, per quanto concerne i principi a carattere generale inerenti all'istituto in oggetto, il personale avente titolo a produrre domanda di collocamento anticipato in ausiliaria, nonché le modalità di presentazione e di definizione delle istanze stesse, si rinvia alle disposizioni impartite con la circolare a seguito, tenendo presenti le modifiche e le integrazioni di cui ai paragrafi successivi, con l'avvertenza che l'indicazione temporale al 2009, in essa riportata, deve ora essere riferita al 2015.

b. Per l'applicazione delle presenti disposizioni deve anzitutto tenersi conto, in materia previdenziale, dei provvedimenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, - 2 - / . n. 78, convertito con modificazio-

ni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, esplicitati in ambito Difesa dalla circolare n. M_D/GPREV/I/1^/1000/122/2010 del 7 dicembre 2010 della Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati (ora Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva), nonché delle disposizioni emanate di concerto con detta Direzione Generale in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale militare di cui alla circolare n. M_D GML2 VDGM II SGR/0308464 del 15 novembre 2013. Alla luce di tali disposizioni e di quelle emanate in materia pensionistica dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nel 2015 potranno essere collocati in ausiliaria solo gli Ufficiali e i Marescialli che abbiano maturato uno dei requisiti in via generale previsti dalla normativa per la cessazione dal servizio a domanda con accesso al trattamento pensionistico, ovvero:

- alla data del 31 dicembre 2014, 35 anni di anzianità contributiva e con un'età di almeno 57 anni e 3 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita);

- alla data del 30 settembre 2014, 40 anni e 3 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita) di anzianità contributiva, in considerazione del fatto che l'accesso al trattamento pensionistico subisce in questo caso, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 3 mesi per i requisiti maturati nel 2014;

- alla data del 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (corrispondente all'aliquota dell'80%) abbinata all'età di 53 anni e 3 mesi (adeguamento agli incrementi della speranza di vita), requisito anagrafico ovviamente già posseduto da coloro che presentano le domande in argomento.

c. Per la definizione delle istanze dei militari che non risultino in possesso dei richiamati requisiti alle date suddette, si rinvia al successivo para 4., sottopara b.

d. Si rammenta che la facoltà di presentare la domanda tesa a ottenere il beneficio in questione è preclusa a quei militari che siano stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare in modo parziale, i quali, in virtù dell'emissione di tale giudizio, non sono idonei alla categoria dell'ausiliaria. I Comandi/Enti di appartenenza dei detti militari, pertanto, non dovranno dare seguito a istanze di collocamento in ausiliaria da loro

eventualmente avanzate.

e. Infine, in tema di benefici, occorre rammentare, altresì, che l'articolo 1, comma 258 della "Legge di Stabilità 2015" (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha operato l'abrogazione di talune norme del Codice dell'Ordinamento Militare in materia di stato giuridico, riguardanti istituti connessi con la cessazione dal servizio del personale militare. In particolare sono stati abrogati, tra gli altri, gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083. Per effetto delle richiamate abrogazioni, quindi, a far data dal 1° gennaio 2015, non sarà più prevista l'attribuzione di qualsivoglia promozione al grado superiore in connessione con le cessazioni dal servizio permanente a qualunque titolo disposte.

3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

a. Gli Ufficiali e i Marescialli interessati potranno produrre, entro il 1° marzo 2015, al Comando/Ente di appartenenza, istanza, redatta in conformità al modello in **Allegato "B"** alla presente circolare, intesa a ottenere la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria, indicando come data preferibile per il congedamento un giorno compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015. Tale data dovrà, però, risultare posteriore di almeno un anno a quella di maturazione dei requisiti per l'accesso al collocamento in congedo con diritto al trattamento pensionistico nel caso di 35 anni di anzianità contributiva e con un'età di almeno 57 anni e 3 mesi, ovvero di un anno e 3 mesi nel caso di 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva.

b. Le domande, non appena assunte a protocollo, dovranno essere trasmesse tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it alla 4^ Divisione, per gli Ufficiali e alla 5^ Divisione, per i Marescialli, tenendo informata la linea gerarchica. Alle citate domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico, redatto dall'Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall'interessato che dovrà attestare l'anzianità sia anagrafica sia contributiva posseduta dal militare alle date indicate al precedente para 2., sottopara b. Su tale prospetto riepilogativo dovrà essere indicata chiaramente la data di maturazione dei predetti requisiti; l'acquisizione del prospetto contributivo sopra richiamato si rende indispensabile per dimostrare il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti per avere diritto al colloca-

mento in ausiliaria con accesso al trattamento pensionistico. Per gli appartenenti alla Marina Militare il citato prospetto dovrà essere preventivamente chiesto dai Comandi/Enti di appartenenza dei militari interessati direttamente alla Direzione di commissariato della Marina Militare di Roma - V Reparto trattamento pensionistico. All'avvenuta ricezione di detto documento lo stesso dovrà essere sottoscritto con immediatezza, per presa visione, dall'interessato e trasmesso, appena possibile, alla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare;

- copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali); per il personale della Marina detto documento verrà acquisito d'ufficio. - attestazione del Comando/Ente di appartenenza dalla quale si evinca che l'interessato non ha pendenti procedimenti per la definizione di istanze di aggravamento di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. DEFINIZIONE DELLE ISTANZE

a. Questa Direzione Generale, dopo aver ricevuto le istanze e verificato la completezza della documentazione richiesta, provvederà a redigere apposite liste di priorità di cui al para 3., sottopara a. della circolare n. M_D GML II 6 1 0599903 del 17 dicembre 2008, in cui saranno inseriti i nominativi degli Ufficiali e dei Marescialli che abbiano maturato i requisiti pensionistici di cui al precedente para 2., sottopara b. della presente circolare entro i termini ivi indicati.

b. Le istanze dei militari che non abbiano maturato i detti requisiti entro tali date -senza ulteriori comunicazioni- non saranno prese in considerazione e i nominativi dei medesimi non potranno in nessun caso essere inseriti nelle richiamate liste.

c. Gli Ufficiali e i Marescialli interessati hanno facoltà di revocare le istanze di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, già avanzate, producendo apposita domanda al Comando/Ente di appartenenza, fino al giorno che precede la data di notifica dei provvedimenti relativi all'accoglimento delle medesime istanze e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2015, tenendo conto, altresì, delle indicazioni fornite al para 6., sottopara a. del compendio sulle disposizioni in materia di cessazione dal servizio permanente n. M_D GML 1299413 del 5 dicembre 2014 di questa Direzione

SEGUE A PAGINA 15

Circolare Persomil / segue da pagina 14

Generale. Anche le dette istanze di revoca dovranno essere inoltrate, tenendo informata la linea gerarchica di Forza Armata, direttamente alle richiamate Divisioni del II Reparto di questa Direzione Generale agli indirizzi di posta elettronica sopra citati.

d. Si soggiunge che non è applicabile a dette istanze la possibilità di revoca dei provvedimenti di accoglimento delle stesse disciplinata al para 6., sottopara b. al citato compendio. Ciò in quanto, la finalità dell'art. 2229 del c.o.m. è quella di gestire gli esuberanti negli organici secondo quanto previsto dall'art. 2206-bis del c.o.m. attualmente esistenti nei ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Non rilevano, pertanto, ai fini anzidetti eventuali esigenze di servizio o di pubblico interesse rappresentate dai Comandi/Enti competenti per l'impiego degli interessati.

5. **AVVERTENZE** Si richiama, in via prioritaria, l'attenzione di tutti i Comandi/Enti interessati dalle varie fasi del procedimento in argomento sulla necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, nonché della immediata trasmissione delle istanze di cessazione dal servizio e delle eventuali revoche. Ciò s'impone al fine della corretta definizione delle liste di priorità e della conseguente evasione delle domande. Si fa presente che, in caso di omissioni e gravi ritardi nell'inoltro delle istanze a questa Direzione Generale, la responsabilità

della mancata evasione delle stesse, nonché le eventuali conseguenze di natura giudiziaria e amministrativa in caso di azioni di rivalsa da parte dei militari non ammessi alla cessazione dal servizio e al collocamento in ausiliaria pur avendone titolo, ricadranno sui Comandi/Enti e Uffici responsabili

delle disfunzioni nel disbrigo dell'istruttoria di loro competenza.

6. **DIRAMAZIONE** Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Di-

rezione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.

d'ordine IL VICE DIRETTORE GENERALE (Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

Allegato "B"

A **MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO - _ DIVISIONE⁽¹⁾**

Il sottoscritto ^{grado⁽²⁾} ^{ruolo⁽³⁾} in servizio permanente effettivo
 cognome
 nome
 comune
 nato a
 provincia stato data di nascita / /
 codice fiscale
 p.e.i. e/o pec
 residente a ()
 in via/piazza
 n. civico c.a.p.

CHIEDE

di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo, nella categoria dell'ausiliaria, ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, preferibilmente sotto la data del _____⁽⁴⁾.

A tal fine dichiara:

- di essere disponibile a essere impiegato nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione, ai sensi degli artt. 886, comma 1 e 992, comma 4 del citato Decreto Legislativo;
- di eleggere domicilio, se collocato in ausiliaria, nel Comune di _____, provincia di _____;
- di essere disponibile a lasciare il servizio nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015, sotto la data che verrà indicata per il collocamento in ausiliaria dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

_____ (località e data)

_____ (firma leggibile per esteso)

./.

IL NUOVO Giornale dei Militari

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00
Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504



Pensione anticipata: quali penalizzazioni?

Con il requisito di età di 57 anni e tre mesi ed almeno 35 anni di contributi inoltrando domanda di pensione anticipata appena maturati i suddetti requisiti a quali penalizzazioni si va incontro?

Attualmente le penalizzazioni per l'accesso anticipato alla pensione ante 58 anni non colpiscono i militari per effetto dell'art. 24 della Legge "Fornero". Questa esclusione, però, avrà un termine ossia il 31 dicembre 2015, data entro la quale dovrà essere attivata una normativa alternativa altrimenti verrà estesa la Fornero anche ai militari.

Con i dati indicati, quindi la persona può accedere alla quiescenza, con diritto al trattamento economico di pensione, a far data un anno dall'acquisizione del requisito.

Carabiniere: anzianità per l'incarico di capo nucleo

Sono Luogotenente nei Carabinieri, attualmente impiegato in una sezione interforze delle Difesa, ove operano altri sottufficiali appartenenti all'Esercito e alla Marina, a tal riguardo gradirei sapere quale dei due sottotenuti luogotenenti ha l'anzianità per ricoprire eventualmente l'incarico di capo nucleo:

- lo scrivente: promozione al grado di Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza anzianità 01-01-1999 e promozione alla qualifica di luogotenente 01-01-2008;

- parigrado di altra Forza Armata (Marina Militare): promozione al grado 1° Maresciallo anzianità 01-01-2000 e promozione alla qualifica di luogotenente 01-01-2007.

In merito a quanto sopra ed in considerazione delle palesi differenze di anzianità tra Forze Armate (nell'Arma dei Carabinieri la permanenza minima nel grado apicale è di 8 anni e non 7 come nella Marina Militare) e di iscrizione a ruolo, potreste dirmi quali dei due luogotenenti ha rango preminente ed indicarmi la norma o la prassi che regola la materia in parola?

In relazione al quesito posto se Lei ha accesso agli archivi di Persomil può verificare che di recente sono state modificate le posizioni organiche dei Primi Marescialli. Ciò in aderenza ad una sentenza del Tribunale Militare di Torino (ora Verona) che a seguito di un provvedimento disciplinare sollecitato da un "Luogotenente" nei confronti

di un Primo Maresciallo suo anziano ma non qualificato "luogotenente" ed applicato dal Comandante di Reparto, aveva determinato una sanzione disciplinare lasciando inesitate le richieste di non procedere per vizio in quanto il Luogotenente non era anziano e quindi superiore del collega.

Ebbene il Consesso ha accolto il ricorso in quanto sulla scorta del motivo di rigetto adottato da Persomil che non riconosce l'avanzamento alla vigilia della cessazione ai luogotenenti perché trattasi di qualifica e non di grado (sulla scorta del parere esplicitamente richiesto al Consiglio di Stato) il sottufficiale punito risultava più anziano dell'altro collega.

Il riferimento all'annuario è voluto in quanto a seguito di questo pronunciamento i Luogotenenti sono inseriti in elenco sì con l'indicazione della qualifica ma in riferimento all'anzianità di grado da Primo Maresciallo, indicando di fianco la data dell'attribuzione della qualifica.

Esenzione Irpef assegno di pensione

Sono un pensionato della Polizia di Stato invalido di servizio, equiparato agli invalidi di 1^a categoria-

Percepisco l'assegno di incollocabilità previsto dall'art.104 del T.U. 1092/1973 con assegno di superinvalidità esente da irpef.

A dicembre 2014 avendo compiuto 65 anni di età, dal giorno successivo mi è stato corrisposto un'assegno di pari importo previsto dall'art.20 del D.P.R. 915/1978-

Poiché tale emolumento e un'assegno accessorio alla pensione privilegiata, vi chiedo di conoscere se tale assegno compensativo sia esente da Irpef.

L'esenzione sino al 2013 si applicava sui trattamenti risarcitori senza limitazioni, per effetto della Legge di Stabilità per il 2014, invece, anche i trattamenti risarcitori, qualora cumulativi, formano reddito e quindi sono assoggettati ad I.R.Pe.F. pertanto la risposta è che alcuni assegni risarcitori non sono più esenti da I.R.Pe.F. Per sapere quali basta collegarsi al sito dell'INPS e scaricare la circolare pubblicata annualmente a gennaio con gli adeguamenti ISTAT e relativa ai trattamenti di pensione ordinaria e straordinaria.

Esposizione all'amianto

Premesso che ho ottenuto quanto previsto dalla normativa in vigore per le vittime del dovere, certificato compreso, e quasi contestualmente ho ricevuto dall'

INAIL la certificazione attestante l'esposizione all'amianto per un periodo ultradecennale di imbarco sulle navi della Marina Militare,

CHIEDO: cosa mi spetta e quali azioni devo porre in essere eventualmente?

Al patronato mi hanno detto che non mi spetta nulla, dopo essere andato in pensione nel 1995 col massimo e oltre di contribuzione.

Il procedimento per l'esposizione all'amianto prevede varie tipologie di benefici, compresi quelli con effetti economici e quindi effetti sulla pensione.

L'informazione del patronato, infatti, non era sbagliata ma sostanzialmente incompleta poiché il problema non è l'inesistenza di detti benefici ma la prescrizione degli stessi, in applicazione delle norme di legge di riferimento. Purtroppo se non vi sono richieste di interruzione dei termini prescrizionali (5 anni) non può fare altro, in caso contrario potrà presentare istanza al Suo ultimo Comando per attivare le vie gerarchiche per il conseguimento dei benefici.

In alternativa può scrivere a Previmil ove sussiste la Sezione SBAEN che segue queste tipologie di benefici e chiedere la loro attivazione per eventuali adeguamenti del trattamento di quiescenza in applicazione del riconoscimento in parola.

Prescrizione PPC

Sono UN brigadiere capo CC in quiescenza dal 03.12.2013.

La CMO di Palermo mi ha assegnato 8^a cat. Tab. "A" ma il Comitato di Roma non riconduceva tale patologia a dipendenza di servizio.

Il 9.11.2010 l'ASP- Reparto Cardiologia -di PALERMO, a seguito di eco-cardio mi riscontrava "pattern alterato per tachicardia. Minimo rigurgito ventricolare sx etc ect". Ma x questa patologia non ho inoltrato nessuna istanza gerarchica né di riconoscimento.

Ritenendo però di poter inoltrare istanza per potere ottenere pensione privilegiata, seppure A TEMPO, per la patologia cui alla Tab. "B" sopra indicata prima che trascorrono i due anni dal fine del rapporto di servizio, chiedo se contestualmente all'istanza x riconoscimento pensione privilegiata x Tab. "B" potrei chiedere, ora per all'ora, riconoscimento causa di servizio e relativo cumolo x patologia del 9.11.2010 senza però chiedere alcun equo indennizzo dato che sono trascorsi i famosi 6 mesi di prescrizione.

In relazione alla Sua richiesta si informa che la Corte dei Conti ritiene la pensione Privilegiata un diritto imprescrittibile

CONDOMINIO

Sicurezza. Le responsabilità del condominio e del professionista

Fra i ruoli che può ricoprire l'amministratore di condominio c'è anche quello del datore di lavoro. Lo è nei confronti di lavoratori dipendenti come il portiere o il giardiniere, ma anche, come previsto dal decreto legislativo 81/2008,

Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, quando il condominio commissiona, con un contratto d'appalto, lavori edili o d'ingegneria civile, vale a dire cantieri temporanei o mobili, che rientrano nel Titolo IV del Testo Unico.

In tali vesti, qualora avvengano incidenti e infortuni all'interno del cantiere, l'amministratore è responsabile sia dal punto di vista civile che penale. Per

questo motivo, è suo compito verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte e garantire le migliori condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare, la recente sentenza della Cassazione penale (42347/2013) ha specificato che l'amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente al-

l'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso». Ma anche ove non proceda direttamente, non è esonerato quale "committente" all'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 26 del Dlgs 81/2008 (obblighi di verifica della idoneità tecnica-professionale dell'impresa appaltatrice, di informazione, di collaborazione e cooperazione).

sistema abitare

Da 50 ANNI la solida tranquillità di vivere la tua casa

Il Consorzio AIC nasce nel 1964 dalla straordinaria esperienza della Associazione Italiana Casa, movimento spontaneo di cittadini che ha contribuito alla soluzione del problema casa a Roma.

Oggi siamo il **sistema** imprenditoriale cooperativo di riferimento nel settore **dell'abitare** e lavoriamo per soddisfare i bisogni dei **soci** attraverso programmi in edilizia residenziale pubblica, privata e in affitto, garantendo sostenibilità ambientale, economica e qualità del vivere.

Il nostro agire è rivolto alla **persona** e al **territorio**; per questo promuoviamo un **abitare partecipativo** attraverso attività sociali, culturali e sportive.

Ecco i nostri programmi, per sentirsi ogni giorno a casa.

Il programma: Piano Integrato ex Art.18 della Legge n. 203/1991 comprendente alloggi in regime di Edilizia Residenziale Pubblica da destinare ad Ater e Forze dell'ordine e alloggi in regime di Edilizia Residenziale Privata da destinare a soci di cooperative.

Ubicazione: Quadrante sud di Roma, in Via di Trigoria, appena fuori dal G.R.A., a pochi minuti dalla Via Laurentina e dai campi sportivi della A.S. Roma.

Edifici: Destinati a soci di cooperative:
9 casali quadrifamiliari - 36 alloggi (Comp. Z4);
villini a schiera - 28 alloggi (Compp. Z2-Z3);
2 edifici in linea - 52 alloggi (Comp. Z1).

Destinati a dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (affitto con riscatto):
edifici in linea - 12 alloggi (Comp. Z1); 30 alloggi (Compp. A1-A2);
22 alloggi (Comp. S2).

Numero di alloggi: 180

Tipologie: **casali** con box, cucina, salone, 2/3 camere, doppi servizi, sottotetto e orto; **villini a schiera** con box, giardino, cucina, salone, doppi servizi, 2 camere, sottotetto; **appartamenti** con cantina e posto auto in autorimessa, balconi coperti, cucina o angolo cottura, 1/2 servizi, soggiorno, 1/2 camere;



Programma Ex Legge n.203/1991, Art.18

GROTTA PERFETTA


Il programma: Intervento in Edilizia Residenziale Privata in attuazione della compensazione edificatoria del comprensorio di Tor Marancia (Del.C.C. n.53/2003).

Ubicazione: Quadrante sud di Roma, tra Via Cristoforo Colombo e la Via Ardeatina; l'area è ricompresa tra Via Berto, Via Ballarin e Via di Grotta Perfetta.

Servizi: Area limitrofa a quartieri consolidati, centri commerciali, uffici. Collegamenti con il centro, il G.R.A., la Linea Metropolitana B, garantiti dalla vicinanza delle strade consolari e della Via Cristoforo Colombo. Fronte parco a nord sulla Tenuta di Tor Marancia, estensione di 220 ettari del Parco dell'Appia Antica.

Edifici: 6 edifici di 5-6 piani con box auto e cantine nel piano interrato.

Numero di alloggi: 174

Tipologie: Appartamenti di diversi tagli con soggiorno, 1/2/3 camere, 1/2/3 bagni, cucina o angolo cottura, balconi/terrazzi, cantina e box auto. Piani terra con giardino.

Gli alloggi rientreranno in classe energetica "A"/"A+".

INFOPOINT AIC presso il cantiere, in Via di Grotta Perfetta
Orari: Dom 10-13; Altri giorni 10:30-17:30; Mercoledì chiuso
Per appuntamento chiamare il: 3347262229

PARCO TALENTI


Il programma: Intervento in Edilizia Residenziale Privata ricadente nel comparto ZX del Comprensorio Convenzionato "Parco Talenti".

Ubicazione: Quadrante nord-est di Roma, incrocio tra Via di Casal Boccone e il nuovo tratto di Via Ugo Ojetti.

Edifici: Due edifici di pianta quadrangolare composti da sette piani con attico e superattico e due piani autorimessa.

Numero di alloggi: 83

Tipologie: Appartamenti composti da soggiorno, cucina, 1/2/3/4 camere, servizi, ampi balconi, cantina, box auto in autorimessa.

Dotazioni: (elenco esemplificativo e non esaustivo)
 Impianto fotovoltaico per produzione energia elettrica; pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria; impianto di riscaldamento centralizzato servito da pompe di calore, con ausilio di caldaia a condensazione e distribuzione negli ambienti a pavimento radiante; moduli di contabilizzazione dei singoli consumi con apparati domotici di valutazione e controllo per ogni utenza; sistema di ventilazione forzata per il controllo dell'areazione all'interno degli ambienti con recupero del calore.

Gli alloggi rientreranno in classe energetica "A"/"A+".



I PROGRAMMI

Il programma: Intervento in Edilizia Residenziale Privata rientrante nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.) dell'Asse Tiburtino (Dec.Min.Lavv.Pubbl. n.1189/1998).

Ubicazione: Quadrante est di Roma, zona Pietralata, tra Via Matteo Tondi, Via del Cottanello e Via Stellaria.

Servizi: Quartiere consolidato con la presenza di: scuole, poliambulatori, centri commerciali, parchi e complessi parrocchiali.

Trasporti: Linea Metropolitana B, fermate di Pietralata, S.Maria del Soccorso, Monti Tiburtini; Nuova Stazione Tiburtina; Tangenziale est; Autostrada A24, G.R.A.

Edifici: Due edifici serviti da quattro scale, con altezze da tre a nove piani; due piani interrati destinati a box/posti auto; piano terra adibito a giardini e spazi condominiali.

Numero di alloggi: 78

Tipologie: Appartamenti composti da soggiorno, cucina, 1/2/3 camere da letto, servizi, terrazze o balconi, box/posto auto e cantina in autorimessa.

Aperto il PUNTO INFORMATIVO in Via di Pietralata n.509, a 150 mt dalla Metro B stazione "Pietralata".



PIETRALATA



Il programma: Intervento in Edilizia Economica e Popolare (Legge n.167/1962) localizzato nel comparto A/p del Piano di Zona D8 Tor Vergata, ultima porzione di un quartiere già consolidato nel quale il Consorzio AIC tra il 1996 e il 2005 ha realizzato 138 alloggi.

Ubicazione: Nel quadrante sud-est di Roma, tra Via di Passolombardo Via di Tor Vergata e Via Tuscolana.

Edifici: Due edifici di 4 piani, con posti auto e cantine nel piano interrato.

Numero di alloggi: 33

Tipologie: Appartamenti con soggiorno, 1/2 camere da letto, cucina/angolo cottura, servizi, terrazzo, posto auto e cantina nel piano interrato; piani terra con giardino; locali lavatoio al piano servizi.

Dotazioni: (elenco esemplificativo e non esaustivo)

Impianto fotovoltaico per produzione energia elettrica; pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria; impianto di riscaldamento centralizzato con centrale termica condominiale e diffusione del calore a pavimento radiante; moduli di contabilizzazione dei singoli consumi con apparati domestici di valutazione e controllo per ogni utenza; sistema di ventilazione forzata per il controllo dell'areazione all'interno degli ambienti con recupero del calore.



TORVERGATA





Il programma: Programma sperimentale di edilizia residenziale per l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione a canone convenzionato, fruente di finanziamento regionale (D.M. Infrastr. e Trasporti n.2523/2001 "20.000 abitazioni in affitto"). Appartamenti in locazione nel Piano di Zona B4 Castelverde con possibilità di acquisizione in proprietà al termine dei 15 anni.

Ubicazione: Quadrante est di Roma, tra via Collatina, via Prenestina e l'Autostrada A24 Roma-L'Aquila; in Via Padre G. Filograssi, a breve distanza dal polo commerciale, ricreativo e di servizi "Roma Est".

Edifici: Due edifici in cortina a pianta quadrata di quattro piani. Piani terra con giardino, cantine e posti auto nel piano interrato.

Numero di alloggi: 32

Tipologie: Appartamenti con ingresso, soggiorno, cucina, doppio servizio, due/tre camere da letto, disimpegno, loggia, cantina e posto auto al piano interrato.

Dotazioni: (elenco esemplificativo e non esaustivo)
Alto grado di isolamento per il benessere termo-acustico ed il contenimento dei consumi; pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; sistema di ventilazione forzata per il controllo dell'areazione all'interno degli ambienti; impianto di riscaldamento centralizzato con eco-caldaie a condensazione e sistema di diffusione a pavimento radiante; moduli per la contabilizzazione del calore e dei consumi di ogni singola utenza.

**Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa
A.I.C. S.c. a r.l.**

per informazioni

T 06.43.98.21

F 06.43.98.22.29

E aic@gruppoaic.it

dal lunedì al giovedì 15:30 - 18:30
venerdì con orario continuato
9:30 - 14:00 (giugno - settembre)
9:30 - 16:00 (ottobre - maggio)

www.gruppoaic.it



via meuccio ruini, 3 - roma

quadrante est di Roma, quartiere Colli Aniene

come raggiungerci:

in auto: tratto urbano dell' A24 Roma-L'Aquila (uscita Viale P. Togliatti) o Via Tiburtina.

con i mezzi: linea Metro B fermate Ponte Mammolo o S.Maria del Soccorso - linee tramibus 451, 508, 319, 309, 450, 750.